

XVI legislatura

## **Disegno di legge A.S. n. 1880**

"Misure per la tutela del cittadino  
contro la durata indeterminata  
dei processi, in attuazione  
dell'articolo 111 della  
Costituzione e dell'articolo 6  
della Convenzione europea per la  
salvaguardia dei diritti dell'uomo  
e delle libertà fondamentali"

novembre 2009  
n. 178



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali, sulla giustizia e sulla  
cultura



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: M. Celentano \_2948

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Reggente ufficio: A. Sanso' \_3435

S. Marci \_3788

S. Ruscica \_5611

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati \_3442

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Disegno di legge**  
**A.S. n. 1880**

"Misure per la tutela del cittadino  
contro la durata indeterminata  
dei processi, in attuazione  
dell'articolo 111 della  
Costituzione e dell'articolo 6  
della Convenzione europea per la  
salvaguardia dei diritti dell'uomo  
e delle libertà fondamentali"

novembre 2009  
n. 178



# INDICE

SCHEDE DI LETTURA .....	7
<b>Articolo 1</b> <i>(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)</i> Scheda di lettura.....	9
<b>Articolo 2</b> <i>(Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)</i> Scheda di lettura.....	25
<b>Articolo 3</b> <i>(Entrata in vigore)</i> Scheda di lettura.....	37
TESTO A FRONTE <i>(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)</i> .....	39
ALLEGATI.....	47
ATTI PARLAMENTARI .....	49
GIURISPRUDENZA.....	61



## **SCHEDE DI LETTURA**





## **Articolo 1** **(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)**

1. All'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «Chi ha subito» sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte che ha subito»;

b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;

c) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero alla data del deposito dell'istanza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ove applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno.

3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo del periodo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma.

3-quater. Nella liquidazione dell'indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al comma 1. L'indennizzo è ridotto ad un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l'infondatezza.

3-quinquies. In ordine alla domanda di equa riparazione di cui all'articolo 3, si considera priva di interesse, ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che, nel giudizio in cui si assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell'ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al primo periodo del comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del giudizio entro i predetti termini, o comunque quanto prima, ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l'interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell'udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza, depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente.

3-sexies. Il giudice procedente e il capo dell'ufficio giudiziario sono avvisati

senza ritardo del deposito dell'istanza di cui al comma 3-*quinquies*. A decorrere dalla data del deposito, il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, con esclusione della deroga prevista dall'articolo 81, secondo comma, e di quella di cui all'articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; nei processi penali si applica la disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativi e contabile l'udienza di discussione è fissata entro novanta giorni. Salvo che nei processi

penali, la motivazione della sentenza che definisce il giudizio è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge».

2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, nei giudizi pendenti in cui sono già decorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 3-*ter*, della legge n. 89 del 2001, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, l'istanza di cui al comma 3-*quinquies* del citato articolo 2 è depositata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'**articolo 1** contiene misure di intervento relative alle procedure di equo indennizzo previste nella legge 24 marzo 2001 n. 89 (cd. legge Pinto), che trovano applicazione allorché sia stato violato il diritto alla ragionevole durata del processo civile, penale o amministrativo. A tal fine l'articolo apporta modifiche testuali alla legge n. 89: cfr. il testo a fronte nella seconda parte del presente *dossier*. L'obiettivo, secondo quanto affermato nella relazione introduttiva, è quello di rendere più certi i presupposti, la procedura e la quantificazione dell'equo indennizzo, nel quadro di un generale contenimento degli effetti, anche economici, derivanti dalla durata non ragionevole dei processi.

*Una sintesi del contenuto della legge 89/2001, corredato da materiale informativo sulla correlata questione dei costi, si trova alla fine della presente scheda.*

Misure in parte corrispondenti a quelle contenute nell'articolo qui in esame si trovano nel disegno di legge governativo in materia di procedimento penale - A.S. 1440 (art. 23), attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato.

L'**articolo 1** prevede che la domanda di equa riparazione sia subordinata a una specifica istanza di sollecitazione, che la parte deve presentare nel processo (civile, penale o amministrativo) entro sei mesi dalla scadenza dei nuovi termini finalizzati a definire la "non irragionevole durata" (ai sensi del nuovo comma 3-*ter* dell'articolo 2 l. n. 89/2001).

Dopo la presentazione dell'istanza di sollecitazione, i processi si svolgeranno con l'applicazione di un rito più celere attraverso l'applicazione di già vigenti

disposizioni acceleratorie, sul cui rispetto i capi degli uffici giudiziari sono incaricati di vigilare. La sentenza che definisce il giudizio potrà, tra l'altro, essere succintamente motivata (con esclusione delle sentenze penali per le quali la motivazione dovrà farsi secondo le forme ordinarie).

Il **comma 1** della norma in commento introduce modifiche all'art. 2 della legge 89/2001 in tre lettere, da *a*) a *c*).

La **lettera a)** sostituisce le parole “Chi ha subito” con le seguenti: “In attuazione dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte che ha subito”.

L'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, come è noto, recita:

“Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.”

La **lettera b)** procede all'abrogazione della lettera *b)*, comma 2, dell'art. 2 della legge n. 89/2001, che attualmente prevede che il danno non patrimoniale sia riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.

*L'effetto di tale abrogazione sembrerebbe doversi sostanzialmente intendere con riferimento alle forme di pubblicità alternative.*

La **lettera c)** dell'art. 1 aggiunge, dopo il comma 3 dell'art. 2 della l. n. 89/2001, i commi *3 bis*, *3-ter*, *3-quater*, *3-quinquies* e *3-sexies*.

Il **comma 3-bis** fissa il momento processuale a partire dal quale deve iniziare il computo del termine ragionevole di durata del processo.

Questo *dies a quo* è individuato (nel processo civile) dalla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (a secondo se il processo inizi con ricorso o con citazione) mentre nelle controversie per le quali si applica il c.d. rito societario, il *dies a quo* è individuato nella presentazione dell'istanza di fissazione di udienza<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5

Art. 8. (*Istanza di fissazione di udienza*).

1. L'attore può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni:

a) dalla data di notifica della comparsa di risposta del convenuto cui non intende replicare, ovvero dalla scadenza del termine per la notifica della comparsa di risposta;

b) in caso di chiamata di terzo, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del termine per la notifica della comparsa stessa;

c) dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare ovvero dalla scadenza del relativo termine.

Il rito societario è stato abrogato in virtù del disposto dell'art. 54 della L. 18 giugno 2009 n. 69, ma è ancora applicabile per le cause ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato.

Si consideri che l'art. 2, comma 1, del d.d.l. in esame, nella parte in cui introduce l'art. 346 bis c.p.p., prevede, relativamente al processo penale, quale termine a partire dal quale decorre il termine di ragionevole durata del processo, l'emanazione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'art. 405 c.p.p. .

Con riferimento a tutte le fattispecie processuali, non rilevano, ai fini del computo del periodo di ragionevole durata del processo, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno.

La giurisprudenza si è anche espressa nel senso che i rinvii, pur dovendo in linea di massima essere attribuiti esclusivamente a comportamenti delle parti, possono essere imputati in parte anche all'apparato giudiziario, quando risultino violati i termini ordinatori dei rinvii di cui alle norme di rito: cfr. Cass., 21.09.2005, n. 18589.

- 
2. Il convenuto può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni:
    - a) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio, dalla data di notifica della memoria di replica dell'attore ovvero dalla scadenza del relativo termine;
    - b) se sono stati chiamati in causa terzi, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del relativo termine;
    - c) al di fuori dei casi precedenti, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare ovvero dalla scadenza del relativo termine.
  3. Il terzo chiamato, ovvero intervenuto, può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni:
    - a) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero ha sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio, dalla data di notifica della memoria di replica dell'attore o del convenuto ovvero dalla scadenza del relativo termine;
    - b) al di fuori del caso precedente, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare ovvero dalla scadenza del relativo termine.
  4. La mancata notifica dell'istanza di fissazione di udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti o del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui all'articolo 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui all'articolo 7, comma 3, determina l'estinzione del processo rilevabile anche d'ufficio. Il rilievo d'ufficio è precluso se l'udienza si è comunque svolta con la partecipazione di almeno una parte; in tal caso l'estinzione deve comunque essere eccepita, a pena di decadenza, entro la stessa udienza.
  5. L'istanza di fissazione presentata fuori dei casi stabiliti dal presente articolo è dichiarata inammissibile, su richiesta della parte interessata depositata in cancelleria nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica dell'istanza, dal presidente che, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile; con lo stesso provvedimento, il presidente assegna il termine per lo svolgimento delle ulteriori attività eventualmente necessarie.

La disposizione indicata nel comma 3-ter stabilisce una presunzione legale di non irragionevole durata dei processi nei quali ciascun grado di giudizio si sia protratto per un periodo non superiore a due anni (un anno per il giudizio di rinvio). Non si tratta di una presunzione assoluta, in quanto il giudice che decide sulla domanda di equa riparazione – vale a dire, la Corte d'appello competente *ex* articolo 3 legge 89/2001, non modificato dal d.d.l. – potrà aumentare il termine fino alla metà nei casi di complessità del caso e valutato pure il comportamento delle parti private e del giudice<sup>2</sup>.

La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo ritiene in linea di massima non irragionevole una durata inferiore ai tre anni per un grado di giurisdizione, inferiore ai quattro anni per due gradi, inferiore ai sei anni per tre gradi<sup>3</sup>.

La giurisprudenza ritiene che, nella valutazione della ragionevole durata del processo, occorra far riferimento ai principi elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, dai quali è ben possibile discostarsi, purché in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata da argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue (Cass., 10.4.2008, n. 9328; Cass., 10.3.2006, n. 5292; Cass., 21.4.2006, n. 9411).

Con riferimento all'ordinamento vigente, in giurisprudenza è stato anche ritenuto (Cass. 11/09/2008 n. 23506) che, pur essendo possibile individuare degli "standard" di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest'ultimo si sia articolato in vari gradi e fasi, agli effetti dell'apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, occorre avere riguardo all'intero svolgimento del processo medesimo, dall'introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi cioè addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva dell'unico processo da considerare nella sua complessiva articolazione; non rientra, pertanto, nella disponibilità della parte riferire la sua domanda ad uno solo dei gradi di giudizio, optando per quello nell'ambito del quale si sia prodotta una protrazione oltre il limite della ragionevolezza.

Sempre con riferimento alla normativa vigente, è stato anche affermato che la nozione di ragionevole durata del processo non si presta ad una predeterminazione in termini assoluti, essendo condizionata da parametri fattuali strettamente legati alla singola fattispecie, e come tale va verificata in concreto (Cass., 11.5.2006, n. 10894).

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo fallimentare, in giurisprudenza (Cass. 2.4.2008, n. 8497) è stato affermato che, non essendo possibile predeterminare astrattamente la ragionevole durata del fallimento, il giudizio in ordine alla violazione del relativo termine richiede un adattamento dei criteri previsti dalla

---

<sup>2</sup> Il richiamato comma 2 dell'art. 2 della legge 89/2001 prevede che "nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione".

<sup>3</sup> (Cass., 13.4.2006, n. 8717; Cass., 6.10.2005, n. 19507).

legge 24 marzo 2001, n. 89, e quindi un esame delle singole fasi e dei subprocedimenti in cui la procedura si è in concreto articolata.

Il nuovo comma 3-quater prevede che, nella liquidazione dell'indennizzo, il giudice debba tener conto del valore della domanda proposta, o accolta, nel procedimento nel quale si è verificata la violazione del termine di ragionevole durata.

La giurisprudenza, sulla base della legislazione vigente, ha osservato che nella quantificazione dell'equa riparazione in misura inferiore allo standard minimo annuo fissato dalla Corte europea in Euro 1.000,00 non può aversi riguardo generico alla modestia della pretesa azionata, senza prendere in considerazione, comparativamente, le condizioni economiche dell'interessata e raffrontare la natura e l'entità della pretesa patrimoniale (cd. posta in gioco) e la condizione socio-economica del richiedente, al fine di accertare l'impatto dell'irragionevole ritardo sulla psiche di questo (Cassazione civile 402/2009). L'indennizzo per ogni anno di durata eccessiva del processo è stato fissato in euro 1000,00 ( Cassazione civile 2331/2008).

Si prevede poi la riduzione di un quarto dell'indennizzo quando il procedimento, cui si riferisce la domanda di equa riparazione, è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l'infondatezza.

*L'ipotesi di evidente infondatezza (del procedimento cui si riferisce la domanda di equa riparazione) che non abbia dato luogo al rigetto della richiesta processuale, potrebbe essere riferita alla fattispecie, prevista dalla legge n. 89/2001, articolo 4, secondo cui il ricorso diretto alla riparazione può essere proposto anche durante la pendenza del procedimento interessato (ma comunque non oltre sei mesi dal momento in cui la decisione che lo conclude è diventata definitiva).*

In giurisprudenza è stato affermato (Cass. 22/10/2008 n. 25595) che l'ansia e la sofferenza - e quindi il danno non patrimoniale - per l'eccessivo prolungarsi del giudizio costituiscono i riflessi psicologici che la persona normalmente subisce per il perdurare dell'incertezza sull'assetto delle posizioni coinvolte dal dibattito processuale e, pertanto, se prescindono dall'esito della lite (in quanto anche la parte poi soccombente può ricevere afflizione per l'esorbitante attesa della decisione), restano in radice escluse in presenza di un'originaria consapevolezza della inconsistenza delle proprie istanze, dato che, in questo caso, difettando una condizione soggettiva di incertezza, viene meno il presupposto del determinarsi di uno stato di disagio (nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto della corte d'appello che aveva negato rilevanza alla durata del giudizio avanti alla Corte dei Conti, promosso in materia di riconoscimento di miglioramenti economici sulla pensione, non dovuti secondo "massiccia, pregressa ed anche recente e recentissima giurisprudenza").

Inoltre, (Cass. 26/09/2008 n. 24269) si è affermato che il giudice, una volta determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, deve

ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. Va a questi fini escluso, tuttavia, che possa rilevare un'asserita consapevolezza da parte dell'istante della scarsa probabilità di successo dell'iniziativa giudiziaria, priva di alcun riferimento di riscontro. In altra occasione (Cass. Ord. 26/05/2009 n. 12242) si è escluso che tali circostanze possano essere ravvisate nel modesto valore dell'importo ritraibile dal processo la cui irragionevole durata si contesta, potendo esso, al più, essere indice di un minore impatto psichico e quindi autorizzare una deroga *in peius* ai parametri di indennizzo elaborati per analoghe controversie dalla Corte Europea di Strasburgo.

I commi 3-quinquies e 3-sexies introducono disposizioni di rilievo procedurale con riferimento ai processi per i quali si assume il mancato rispetto della ragionevole durata, non al processo in cui si richiede l'equa riparazione del relativo danno.

Il comma 3-quinquies considera carente dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. la parte che, nel giudizio in cui si assume essersi verificata la violazione (per mancato rispetto del termine ragionevole di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 89/2001), non ha presentato, nell'ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini non considerati irragionevoli dal primo periodo del comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice precedente di sollecita definizione del giudizio entro i predetti termini, o comunque quanto prima. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l'interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione.

*L'ambito applicativo della norma potrebbe essere ritenuto non univocamente identificabile, in particolare per quanto riguarda il richiamo, contenuto nel secondo periodo, al comma 3 bis, forse da rettificare.*

*Al di fuori del citato richiamo, il secondo periodo del comma potrebbe altrimenti consentire che la domanda di sollecita definizione possa presentarsi anche dopo la scadenza dei termini (che sarebbero i termini di cui al comma 3 ter o di cui al primo periodo dello stesso comma 3 quinquies) di giusta durata. In tal caso la domanda rileverebbe solo per il periodo di irragionevole durata successivo alla domanda stessa.*

*Ai sensi del primo periodo del comma, la domanda di sollecita definizione sembra dover essere presentata - dalla parte - nell'arco di un periodo che inizia sei mesi prima della scadenza del termine di durata ragionevole e termina con la scadenza del termine stesso (in pratica: nell'ultimo dei quattro semestri, in caso di termine biennale di durata ragionevole).*

*Rinviano infra alla scheda sull'art. 2 seguente, si può qui osservare che, nei processi penali che si estinguono dopo il decorso della "ragionevole durata" (per lo più biennale), la domanda di sollecita definizione - almeno nella*

*normalità dei casi - pare trovare automaticamente soddisfazione nel fatto stesso dell'estinzione del processo.*

*Non appare espressamente disciplinata l'ipotesi di presentazione della domanda di sollecita definizione nei primi diciotto mesi del processo (e dunque prima dell'ultimo semestre prima della scadenza del termine per lo più biennale), anche alla luce del rilievo che l'anticipazione della presentazione della domanda di sollecita definizione potrebbe comportare in ordine alla conduzione del processo.*

*Il comma 2 dell'art. 1 in esame prevede infine, in via transitoria, che nei giudizi pendenti - in cui sono già decorsi i termini - l'istanza va depositata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del testo normativo in esame.*

Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell'udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi della legge in commento. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza, depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente.

Con l'espressione "interesse ad agire" è rubricato l'articolo 100 del vigente Codice di Procedura Civile, nel quale si legge che "*per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse*". L'interesse ad agire di cui all' art . 100 c.p.c. dipende dall'accertamento di una concreta utilità del provvedimento richiesto al giudice, rispetto alla situazione antiggiuridica denunciata. Lo stesso presuppone, quindi, anzitutto, che sia in concreto dedotta e provata tale situazione, che può anche dipendere da una incertezza soggettiva e attuale sulla esistenza o meno o sui contenuti del rapporto giuridico che si assume controverso, se la incertezza è fonte di un pregiudizio concreto e attuale per il soggetto. In secondo luogo si richiede che la pronuncia richiesta sia indispensabile per eliminare la situazione pregiudizievole. Cassazione civile sez. III, 13 aprile 2007, n. 8845.

L' interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire, va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata; sicché è inammissibile, per difetto d' interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico. Cassazione civile sez. lav. 23 maggio 2008 n. 13373.

*La norma potrebbe essere ritenuta funzionalmente tale da introdurre una condizione di procedibilità della domanda, la cui mancanza usualmente comporta una declaratoria di inammissibilità.*



Il comma *3-sexies* prevede che il giudice procedente e il capo dell'ufficio giudiziario siano avvisati senza ritardo del deposito dell'istanza di cui al comma *3-quinquies*.

A decorrere dalla data del deposito, il processo è trattato prioritariamente, con riferimento a disposizioni vigenti finalizzate a realizzare trattazioni più celeri nei procedimenti civile, penale, amministrativo e contabile.

Nel procedimento civile si fa riferimento a: l'art. 81 comma 2, che prevede che l'intervallo tra l'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza d'istruzione, e quello tra le successive udienze d'istruzione, non può essere superiore a quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore; l'art. 83 (Ordine di trattazione delle cause), che prevede che il giudice istruttore fissi l'ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini e a quelle rinviata a norma degli articoli precedenti. L'accelerazione appare rafforzata, dal momento che non si ammettono neppure la possibilità di deroga al termine di 15 gg. prevista dal comma 2 dell'art. 81 cit. e quella prevista dall'art. 115, comma 2, secondo cui il collegio può inoltre rinviare la discussione della causa per non più di una volta soltanto per grave impedimento del tribunale o delle parti e non oltre la seconda udienza successiva a quella fissata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 190 del codice.

Nei processi penali si applica la disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare.

La norma dovrebbe comportare l'applicabilità delle norme di cui agli artt. 303 e ss. c.p.p., che disciplinano i termini di durata massima della custodia cautelare e l'influenza di questi termini sulla durata delle successive fasi del processo.

Nei processi amministrativi e contabile l'udienza di discussione è fissata entro novanta giorni.

Recentemente il legislatore ha - con l'art. 44 della l. n. 69/2009<sup>4</sup> - conferito al Governo delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo. Il Governo è infatti stato delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo amministrativo attenendosi ai principi di snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo.

Salvo che nei processi penali, la motivazione della sentenza che definisce il giudizio è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda.

---

<sup>4</sup> *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.*

A seguito della recente riforma del c .p. c. - approvata con la ricordata legge n. 69/2009 - il nuovo art. 118 c.p.c., al comma primo, prevede che: “la motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”

Il capo dell’ufficio giudiziario - prevede inoltre l'introdotta comma 3-*sexies* - vigila sull’effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge.

La disposizione di cui al **comma 2** dell'art. 1 in esame prevede, infine, una disciplina di diritto transitorio, stabilendo che nei giudizi pendenti - in cui sono già decorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 3-*ter*, della legge n. 89 del 2001 - l’istanza di cui al comma 3-*quinqies* dello stesso articolo 2 (alla cui scheda si rinvia) sia depositata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del testo normativo in esame.

#### **La Legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. "Legge Pinto")**

La legge n. 89 del 2001 reca disposizioni sulla "Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile".

L’**articolo 1** sostituisce l’articolo 375 del codice di procedura civile, concernente la pronuncia in camera di consiglio, con l’intento di imprimere un’accelerazione anche alla fase del giudizio di legittimità. Esso amplia i casi di pronuncia in camera di consiglio con ordinanza, e prevede nuove ipotesi di pronuncia in camera di consiglio con sentenza.

Il comma 1 prevede in particolare che la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronunci con ordinanza in camera di consiglio quando riconosca di dovere:

- 1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;
- 2) ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332;
- 3) dichiarare l’estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell’articolo 390;
- 4) pronunciare in ordine all’estinzione del processo in ogni altro caso;
- 5) Pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione.

Il comma 2, poi, prevede nuovi casi di pronuncia in camera di consiglio con sentenza. In particolare quando:

- il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi;
- riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360;
- per manifesta infondatezza degli stessi;

- un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi.

Soltanto nel caso in cui non ricorrano le ipotesi di cui ai commi 1 e 2 la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza (comma 3).

Il comma 4, infine, riproduce le disposizioni contenute nel corrispondente comma del previgente articolo 375, prevedendo in aggiunta la facoltà degli avvocati delle parti di essere sentiti, se compaiono, nei casi di cui al comma 1 (pronuncia in camera di consiglio con ordinanza), numeri 1) (inammissibilità del ricorso), 4) (estinzione del processo fuori dai casi dell'articolo 390) e 5) (limitatamente alla pronuncia sulle istanze di regolamento di giurisdizione), e nei casi di cui al comma 2 (pronuncia in camera di consiglio con sentenza).

Il **Capo II** del provvedimento (*Equa riparazione*) consta di sei articoli (artt. 2-7).

L'**articolo 2** introduce nell'ordinamento italiano la previsione espressa del diritto a riparazione di chiunque abbia subito un danno patrimoniale e non patrimoniale per effetto della violazione del diritto ad ottenere una decisione giudiziaria nel "termine ragionevole" previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Si tratta, quindi, non già di un risarcimento commisurato all'entità del danno ma di un'*equa riparazione* (comma 1) sia pure determinata ai sensi dell'articolo 2056 del codice civile (comma 3), concernente la valutazione del danno risarcibile nel caso di responsabilità extracontrattuale.

E' previsto che nell'accertare la violazione il giudice consideri la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.

Nel richiamare, come già ricordato, l'articolo 2056<sup>5</sup> del codice civile, il comma 3 prevede poi che il giudice da un lato consideri soltanto il danno riferibile al periodo eccedente il "termine ragionevole" di cui al comma 1 (lettera a) e, dall'altro, nel caso di danno non patrimoniale, che accanto alla riparazione pecuniaria il giudice medesimo possa affiancare la pubblicizzazione della dichiarazione dell'avvenuta violazione.

Se l'articolo 2 interviene sul piano sostanziale l'**articolo 3** interviene su quello processuale, delineando il nuovo procedimento necessario a far valere il diritto all'equa riparazione sopra ricordato.

L'interessato, quindi, dovrà proporre la domanda di equa riparazione (**comma 1**) alla Corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

---

<sup>5</sup> L'articolo 2056 del codice civile stabilisce:

Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.

Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso (1226).

Il **comma 2** precisa le formalità per la presentazione del ricorso che deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e deve contenere gli elementi di cui all'articolo 125<sup>6</sup> del codice.

La controparte è il Ministero della giustizia per i procedimenti del giudice ordinario, il Ministero della difesa per i procedimenti del giudice militare, il Ministro delle finanze per i procedimenti del giudice tributario. Per altri procedimenti la controparte è il Presidente del Consiglio dei ministri (**comma 3**).

La procedura da seguire (**comma 4**) è quella dei procedimenti in camera di consiglio. Le parti (**comma 5**) possono chiedere l'acquisizione (disposta dalla corte) degli atti e dei documenti del procedimento che si assume aver violato il principio del tempo ragionevole ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Possono essere depositate memorie e prodotti documenti fino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio ovvero sino al termine che a tale scopo è fissato dalla corte a seguito di istanza delle parti.

E' stato poi stabilito (**comma 6**), allo scopo di evitare una decisione troppo lenta anche in tale sede, un termine per la decisione da parte della corte d'appello: quattro mesi dal deposito del ricorso. Il provvedimento è un decreto impugnabile per Cassazione ma immediatamente esecutivo. Il **comma 7** prevede che l'erogazione degli indennizzi avvenga dal 1° gennaio 2002.

L'**articolo 4** stabilisce che il ricorso diretto alla riparazione può essere proposto anche durante la pendenza del procedimento interessato, ma comunque non oltre sei mesi dal momento in cui la decisione che lo conclude è diventata definitiva.

L'**articolo 5** prevede la comunicazione dei decreti che accolgono le domande di riparazione alla Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità contabile, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

L'**articolo 6** prevede poi una disposizione transitoria per consentire l'accesso al nuovo meccanismo riparatorio, che deve comunque essere attivato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche ai ricorrenti che abbiano già adito la Corte europea dei diritti dell'uomo, purché i loro ricorsi non abbiano raggiunto, davanti a quest'ultimo organo, lo stadio della ricevibilità (**comma 1**).

Al **comma 2**, inoltre, è inserito l'obbligo, per la cancelleria del giudice adito, di informare tempestivamente il Ministero degli affari esteri, che assicura la difesa del Governo dinanzi agli organi di Strasburgo, di tutte le domande presentate nel termine di sei mesi di cui al comma precedente, per permettere l'identificazione dei ricorsi già eventualmente presentati a Strasburgo e comunicati al Governo italiano.

---

<sup>6</sup> L'articolo 125 del codice di procedura civile stabilisce:

Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precepto debbono individuare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore.

La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale.

L'**articolo 7**, infine, contiene le disposizioni per la copertura finanziaria del provvedimento.

### I costi della legge "Pinto"

La questione dei costi della legge Pinto è stata sollevata di recente dal Primo presidente della Corte di Cassazione in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2009<sup>7</sup>. Egli ha ricordato che l'incremento di tali costi "*continua ad essere esponenziale e allarmante: alla fine del 2006 erano di 41,5 milioni di Euro; in due anni sono 81,3 milioni già sborsati, più almeno altri 36,6 milioni, dovuti ma non pagati. Essi sono in parte già oggetto di procedure di pignoramento nei confronti del Ministero della Giustizia che non ha potuto onorare l'ulteriore debito derivante dai provvedimenti di condanna delle varie Corti d'Appello*". La relazione del Primo presidente contiene anche una serie di dati al riguardo.

I costi della legge Pinto dal 2002 al 2008

Anno	Somme richieste al Ministero dell'economia	Somme assegnate dal Ministero dell'economia	Somme pagate dal Ministero o dalle Corti (a seguito circ. DAG 938/05*)	Mandati e/o Ordini di accreditamento
2001*				
2002	€ 3.873.427,00 il 06/03/02	€ 1.807.600,00 il 27/05/02	€ 1.266.354,84	360 OP
2003	€ 5.000.000,00 il 17/02/03	€ 5.000.000,00 il 17/04/03	€ 4.995.000,00	1713 OP
2004	€ 10.627.410,00 il 28/01/04	€ 10.627.411,00 il 01/04/04	€ 6.627.974,36	2169 OP
2005 *	€ 11.530.194,00 l'11/02/05	€ 10.730.194,00 il 01/04/05	€ 10.730.000,00	2363 OP 21 OA
2006	€ 22.000.000,00 il 30/01/06	€ 17.947.167,00 il 03/07/06	€ 17.946.314,53	1013 OP 70 OA
2007	€ 25.000.000,00 il 07/02/07	€ 15.000.000,00 l'11/06/07	€ 14.774.602,63	481 OP 48 OA
2008	€ 40.000.000,00 il 15/01/08	€ 25.000.000,00 il 18/04/08	€ 24.999.847,45	694 OP 35 OA
<b>totale</b>	<b>€ 118.031.031,00</b>	<b>€ 86.112.372,00</b>	<b>€ 81.340.093,81</b>	

\* a seguito della circolare DAG 938/05 sono state delegate le Corti d'Appello al pagamento degli indennizzi

\* l'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene a decorrere dal 01/01/2002

Fonte: Dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione generale contenzioso e diritti umani – Ufficio I – decreti di condanna – cap. 1264

I procedimenti per Legge Pinto definiti dalle Corti di Appello per gli anni 2001-2008 sono pari a 37.903, indicati per anno come di seguito.

---

<sup>7</sup> <http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione%20anno%20giudiziario%202008.pdf>.

ANNO	RICORSI
2001	1.622
2002	5.018
2003	2.470
2004	3.579
2005	5.729
2006	5.916
2007	6.270
2008	7.299

Per quanto si tratti di meri procedimenti camerali, la Legge Pinto sovraccarica – soprattutto per quanto concerne la fase del pagamento dei decreti – in particolare alcune Corti territoriali, indicate di seguito dalla più alla meno gravata. I dati riportati sono esaustivi e significativi dal momento che non si registrano né arretrati né ritardi nella emissione dei decreti Pinto.

#### RITARDI SUPERIORI AI 1000 PROCEDIMENTI

**Roma**, competente su **11.071** casi di ritardi di **Napoli**;

**Perugia**, competente **3.992** ritardi di **Roma**;

**Catanzaro**, competente **2.149** ritardi di **Potenza**;

**Trento**, competente **1.474** ritardi di **Venezia**;

**Napoli**, competente su **1.100** ritardi di **Salerno**;

**Genova**; competente su **1.100** ritardi di **Firenze**.

#### RITARDI INFERIORI AI 1000 MA SUPERIORI AI 500 PROCEDIMENTI

**Salerno**, competente su **894** ritardi di **Catanzaro**;

**Torino**, competente su **793** ritardi di **Genova**;

**Messina**, competente su **694** ritardi di **Catania**;

**L'Aquila**, competente su **666** ritardi di **Ancona**;

**Brescia**, competente su **661** ritardi di **Milano**;

**Venezia**, competente su **561** ritardi di **Brescia**.

Non sono state considerate per la compilazione dell'elenco le procedure esecutive attivate a seguito del mancato pagamento del decreto costituente per legge titolo esecutivo.

Il Primo presidente ha anche svolto le seguenti considerazioni: *"Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, con la Risoluzione interinale ResDH (2007) riguardante l'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari in Italia, ha, tuttavia, rimarcato i risultati insoddisfacenti, nonostante l'introduzione, nel 2001, della legge Pinto, rivolgendo un appello alle più alte istanze italiane affinché mantengano il loro impegno nel risolvere il problema dell'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari. Il Comitato dei Ministri ha anche invitato le autorità ad intraprendere un'azione interdisciplinare, che coinvolga gli attori e protagonisti principali della Giustizia, coordinata ai più alti livelli politici, per elaborare una strategia, nuova ed efficace, con una costante e regolare informazione dei progressi compiuti per la realizzazione di una*

*nuova strategia nazionale. Val la pena di ricordare come la Corte Europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera, Scordino c. Italia del 29 marzo 2006) sottolinei che "il miglior rimedio in assoluto è la prevenzione" e non il risarcimento dei danni, che può indurre a provocare deliberatamente ulteriori ritardi per conseguire non più una vittoria (ipotetica) nel processo, ma un titolo (certo) per richiedere il risarcimento per il ritardo. Oggi si assiste anche alla cd. "Pinto sulla Pinto", cioè alla richiesta di risarcimento per il ritardo nella definizione non solo della prima causa, ma anche della causa sul ritardo, in una logica che può ingenerare abusi processuali. Va dato atto dello sforzo che stanno compiendo il Governo e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l'adozione di una nuova normativa basata su tre cardini essenziali: a) cooperazione indispensabile della parte, che deve richiedere la sollecita definizione del processo; b) procedura amministrativa presso il capo dell'ufficio (che, di fronte all'istanza sottoscritta direttamente dalla parte, adotta, oltre a revisioni organizzative all'interno dell'ufficio, uno specifico provvedimento amministrativo di liquidazione del danno a favore del privato); c) previsione di un'eventuale fase contenziosa successiva con esclusione della compensazione delle spese. L'augurio è che si provveda al più presto ad eliminare un gravissimo danno, anche di immagine, per il Paese. Nelle more, gli uffici giudiziari devono ricercare strategie organizzative prioritarie per fronteggiare il fenomeno, come quella adottata dal Tribunale di Torino".*

Si ricorda che, da ultimo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, ha adottato una nuova risoluzione interinale sulla eccessiva durata delle procedure giudiziarie in Italia - CM/ResDH(2009)42 del 19 marzo 2009 - con la quale ha, tra l'altro, fortemente incoraggiato le autorità italiane a prendere in considerazione un emendamento alla Legge Pinto, al fine di istituire un sistema in grado di risolvere i problemi di ritardo nel pagamento degli indennizzi accordati, di semplificare le procedure per ottenere gli stessi, nonché di prevedere strumenti processuali che consentano di accelerare le procedure in questione.





## **Articolo 2**

*(Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)*

1. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

«Art. 346-bis - *(Non doversi procedere per estinzione del processo)*. – 1. Il giudice, nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione, dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:

a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;

b) dalla sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;

c) dalla sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di Cassazione;

d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

3. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518 in nessun caso i termini di cui al comma 1 possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.

4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei processi in cui l'imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:

a) delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale;

b) delitto di incendio di cui all'articolo 423 del codice penale;

c) delitti di pornografia minorile di cui all'articolo 600-ter del codice penale;

d) delitto di sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

e) delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale;

f) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n.533, e successive modificazioni, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale;

g) delitti di furto di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale;

h) delitto di circonvenzione di persone incapaci, di cui all'articolo 643 del codice penale;

i) delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*;

l) delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a);

m) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;

n) reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;

o) delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsti dall'articolo 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

6. In caso di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l'articolo 75, comma 3. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione è formulata personalmente in udienza ovvero è presentata dall'interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3».

**Il comma unico dell'art. 2** in commento introduce nel codice di procedura penale un art. 346 *bis*, dopo l'art. 346.

L'art. 346 *bis*, così introdotto, prevede che il giudice dichiari non doversi procedere quando, alle condizioni e con i limiti per i quali si rinvia *infra*, sia superato, con riferimento a ciascun grado del processo penale, il termine previsto come non irragionevole (anche in relazione alle contestuali modifiche apportate dall'art. 1 - *cfr.* - alla legge 89/2001).

Per quanto concerne la collocazione sistematica della norma, essa si colloca nel titolo terzo, rubricato "Condizioni di procedibilità" della parte seconda del libro quinto, dedicato alle indagini preliminari e udienza preliminare.

Tale partizione del codice di rito si occupa delle condizioni di procedibilità della azione penale ed è così composto: art. 336 - querela; art. 337 - formalità della querela, art. 338 - curatore speciale per la querela, art. 339 - rinuncia alla querela, art. 340 - remissione della querela, art. 341 - istanza di procedimento, art. 342 - richiesta di procedimento, art. 343 - autorizzazione a procedere, art. 344 - richiesta di autorizzazione a procedere, art. 345 - difetto di una condizione di procedibilità.

riproponibilità dell'azione penale, art. 346 - atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità

*La norma in commento, introducendo una causa di estinzione dell'azione penale, appare peraltro presupporre che l'azione penale sia stata intrapresa.*

### **Estinzione del processo per decorso dei termini di “ragionevole durata”**

**Il comma 1 dell'introdotta art. 346 bis** prevede una causa di estinzione dei processi per i quali la pena edittale, determinata ai sensi dell'art. 157 c.p.<sup>8</sup>, è inferiore nel numero a dieci anni di reclusione per decorso del tempo, in particolare se:

- sono decorsi più di due anni dal provvedimento con cui il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;

*L'art. 1 del d.d.l. in esame (cfr. infra) stabilisce che il processo penale si considera iniziato dalla data di assunzione della qualità di imputato. Le due previsioni sembrano dunque esprimere un identico concetto, che appare - in questa sede - formulato in termini più dettagliati.*

- sono decorsi più di due anni dalla sentenza di primo grado senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;

---

<sup>8</sup> Art. 157. (*Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*).

La prescrizione estingue il reato, decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni, se si tratta di delitto, e a quattro anni, se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e quarto comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

- sono decorsi più di due anni dalla sentenza di appello senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;
- è decorso più di un anno dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso, senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Con riferimento alla determinazione *ex lege* della durata non irragionevole del processo, si rinvia a quanto riportato nella scheda relativa all'art. 1, comma 1, lett. c), nella parte in cui si introduce il comma 3-*ter*.

La pronuncia del giudice assume la forma della sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo (così il comma 4, su cui v. *infra*).

### **Sospensione del decorso dei termini**

**Il comma 2 dell'introdotta art. 346 bis** prevede ipotesi di sospensione del decorso dei termini di cui al comma 1 nei seguenti casi:

- nei casi di autorizzazione a procedere<sup>9</sup>;
- nei casi di deferimento della questione ad altro giudizio<sup>10</sup>;
- in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge<sup>11</sup>;

---

<sup>9</sup> Art. 343 - (*Autorizzazione a procedere*)

1. Qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, il pubblico ministero ne fa richiesta a norma dell'articolo 344.

2. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, è fatto divieto di disporre il fermo o misure cautelari personali nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista l'autorizzazione medesima nonché di sottoporla a perquisizione personale o domiciliare, a ispezione personale, a ricognizione, a individuazione, a confronto, a intercettazione di conversazioni o di comunicazioni. Si può procedere all'interrogatorio solo se l'interessato lo richiede.

3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta nella flagranza di uno dei delitti indicati nell'articolo 380 commi 1 e 2. Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346.

4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati.

5. L'autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può essere revocata.

<sup>10</sup> Per esempio nel caso in cui siano da chiarire questioni pregiudiziali (art. 3 c.p.p.) o nel caso in cui sia richiesta la rimessione ad altro giudice per legittimo sospetto (art. 45 e ss. c.p.p.)

<sup>11</sup> Possono essere citati, al riguardo, i casi di sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, a norma dell'art. 71 c. p. p., secondo cui :

1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un curatore speciale, designando di preferenza l'eventuale rappresentante legale.

3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore nonché il curatore speciale nominato all'imputato.

- nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova<sup>12</sup>;
- per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

Secondo quanto previsto dalla relazione "il meccanismo dell'estinzione processuale si basa sulla previsione di termini di durata di ciascun grado del giudizio e di cause di sospensione, che fermano l'«orologio», premiando i «tempi attivi» del processo e neutralizzando quelli passivi o «di attraversamento» dovuti a rinvii forzati, imputabili a scelte delle parti, o a cause esterne, come quando sia necessario acquisire una condizione di procedibilità (ad esempio, l'autorizzazione a procedere)".

### **Modifica dell'imputazione**

**Il comma 3 dell'introdotta art. 346 bis** precisa che, nelle ipotesi di modifica dell'imputazione di cui agli articoli 516<sup>13</sup>, 517<sup>14</sup> e 518<sup>15</sup>, in nessun caso i termini

---

4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 70 comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato, nonché agli atti cui questi ha facoltà di assistere.

5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'art. 70 comma 3.

6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'art. 75 comma 3 .

<sup>12</sup> In proposito si può richiamare a quanto disposto dall'art. 507 c.p.p. - (*Ammissione di nuove prove*) secondo cui:

1. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prove.

1-bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3.

<sup>13</sup> Art. 516. Modifica della imputazione.

1. Se nel corso dell'istruzione dibattimentale [c.p.p. 496] il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio [c.p.p. 429, 456], e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione.

1-bis. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.

1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-bis.

<sup>14</sup> Art. 517. Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento.

1. Qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale emerga un reato connesso a norma dell'articolo 12 comma 1 lettera b) ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio [c.p.p. 429, 456], il pubblico ministero contesta all'imputato il reato o la circostanza, purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore.

1-bis. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 516, commi 1-bis e 1-ter (2).

fissati dal comma 1 possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.

In particolare l'art. 516 c.p.p. prende in considerazione l'ipotesi di modifica dell'imputazione per l'emersione di fatti nuovi nel corso dell'istruzione dibattimentale; l'art. 517 c.p.p. prende in considerazione l'ipotesi in cui sia necessario procedere ad una modifica dell'imputazione per ragioni di connessione; infine l'art. 518 c.p.p. prende infine in considerazione l'ipotesi di una modifica dell'imputazione se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e si tratti di reato per il quale debba procedersi d'ufficio.

### *Ne bis in idem*

**Il comma 4 dell'introdotta art. 346 bis** dispone l'applicazione dell'art. 649 alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo.

L'art. 649 c.p.p. prevede:

*"1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345 .*

*2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo."*

Dalla lettura dell'art. 649 c. p. p. emerge come il *ne bis in idem* sia un istituto che trova presupposto nelle sentenze che operano nel merito; la disposizione in esame sembra estendere l'ambito di applicazione anche a sentenze di rito, quale dovrebbe ritenersi l'eventuale pronuncia che dichiara l'estinzione del processo per "irragionevole durata".

---

<sup>15</sup> Art. 518. Fatto nuovo risultante dal dibattimento.

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 517, il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio [c.p.p. 429, 456] e per il quale si debba procedere di ufficio.

2. Tuttavia il presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta, può autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi è consenso dell'imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti.

### **Ambiti esclusi dall'estinzione processuale**

**Il comma 5 dell'introdotta art. 346 bis** prevede che le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo non si applichino nei processi in cui l'imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale.

*Si ricorda che, ai sensi del comma 1, le disposizioni in esame non si applicano ai processi per i quali la pena, calcolata secondo le condizioni già esaminate infra, è superiore a 10 anni.*

*Poiché i commi da 2 a 4, di cui si esclude l'applicabilità, fanno riferimento al comma 1, l'esclusione sembra operare sostanzialmente in riferimento a quest'ultima disposizione.*

*Non è espressamente previsto se la condanna debba essere definitiva.*

*Ai sensi del vigente art. 178 c.p., la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.*

*Si consideri altresì - anche in relazione a un possibile vaglio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. - la peculiare situazione che potrebbe prodursi, in uno stesso processo, di più imputati per alcuni dei quali, in ipotesi ed in ragione del differente trattamento previsto dal comma in esame, il processo prosegue ("pregiudicati") e per altri si estingua ("incensurati").*

*Potrebbe inoltre essere ritenuta di non univoca interpretazione l'individuazione del momento in cui - nel processo penale - il giudice verifica che l'imputato (in ipotesi "incensurato" nella fase iniziale) abbia eventualmente e successivamente riportato una condanna.*

La norma prevede poi l'esclusione dal meccanismo in questione nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:

- a) delitto di associazione per delinquere previsto dall'articolo 416 del codice penale;
- b) delitto di incendio previsto dall'articolo 423 del codice penale;
- c) delitti di pornografia minorile previsti dall'articolo 600-ter del codice penale;
- d) delitto di sequestro di persona previsto dall'articolo 605 del codice penale;
- e) delitto di atti persecutori previsto dall'articolo 612-bis del codice penale;

f) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533<sup>16</sup>, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale<sup>17</sup>;

g) delitti di furto previsti dall'articolo 624-*bis* del codice penale<sup>18</sup>;

h) delitto di circonvenzione di persone incapaci, previsto dall'articolo 643 del codice penale;

i) delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale<sup>19</sup>;

---

<sup>16</sup> Art. 4, l. n. 533/1977:

Se il fatto previsto dall'art. 624 del codice penale è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi, si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire centomila a lire quattrocentomila. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall'art. 61, o dall'art. 625, numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7, del codice penale, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da lire duecentomila a lire seicentomila.

La pena stabilita nella prima parte dell'art. 628 del codice penale è aumentata della metà della gente si impossessa di armi, munizioni o esplosivi, commettendo il fatto nelle armerie, ovvero in depositi in altri locali adibiti alla custodia di essi. In tal caso, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dello stesso art. 628, la pena è della reclusione da dieci a venti anni e della multa da lireseicentomila a lire tre milioni.

<sup>17</sup> L'art. 625 c.p. prevede che la pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032: [1. ...;] 2. se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; 3. se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso; 4. se il fatto è commesso con destrezza; 5. se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio; 6. se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande; 7. se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza; 8. se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549.

<sup>18</sup> L'art. 624-bis c. p. prevede che :

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona. La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

<sup>19</sup> L'art. 51 comma 3 bis c.p.p. fa riferimento a procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis (associazione a delinquere di stampo mafioso) e 630 del codice penale (sequestro di persona a scopo di estorsione), per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico in materia di stupefacenti), e dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

L'art. 51 comma 3 quater c.p.p. fa riferimento procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo.



l) delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale<sup>20</sup>;

m) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;

n) reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

o) delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsti dall'art. 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Riassumendo, l'estinzione processuale non opera nei processi:

- per i quali la pena supera i dieci anni;
- in cui l'imputato:
  - è pregiudicato, oppure
  - è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale;
- relativi ai reati specificamente elencati al comma 5.

*La relazione illustrativa motiva il differenziato trattamento sopra tratteggiato osservando che la durata massima del processo non può essere fissata ex lege nei casi di reati gravi o di allarme sociale; in tali casi, sull'interesse dell'imputato alla ragionevole durata del processo prevale quello della collettività all'accertamento della responsabilità penale e all'applicazione della pena. Ciò - prosegue la relazione - è in linea con*

---

<sup>20</sup> L'art. 407, comma 2, lettera a), indica i seguenti delitti:

1) delitti di cui agli articoli 285 (devastazione, saccheggio, strage), 286 (guerra civile), 416-bis (associazione a delinquere di stampo mafioso) e 422 (strage) del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale;

*precedenti legislativi, già sottoposti al vaglio di ragionevolezza della Corte costituzionale.*

*Al riguardo, si ricorda che la previsione di un trattamento legislativamente differenziato è soggetta al vaglio della Corte costituzionale alla luce del canone emergente ex art. 3 Cost., che richiede la sussistenza di una situazione correlativamente differenziata.*

*La normativa vigente, specie quella di più recente adozione, prevede "elenchi" di specifiche norme incriminatrici stilati per differenziarne la disciplina, rispetto alla generalità delle altre norme della stessa natura. Gli elenchi possono non coincidere tra loro (cfr. il recentemente novellato art. 132 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale<sup>21</sup>, che prevede la priorità nella fissazione dei processi, tra gli altri, relativi agli imputati recidivi o detenuti anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché ai reati in materia di immigrazione e con violazione delle norme antinfortunistiche o della circolazione stradale).*

### **Azione in sede civile**

**Il comma 6 dell'introdotta art. 346 bis** prevede che, nel caso in cui si verifichi dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del comma 1, non si applichi la previsione del comma 3 dell'art. 75 c. p.<sup>22</sup>, secondo cui se l'azione è

---

<sup>21</sup> Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi)

1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi e' assicurata la prioritari' assoluta:

a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalita' organizzata, anche terroristica;

b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;

d) ai processi nei quali l'imputato e' stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;

e) ai processi nei quali e' contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;

f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali e' prevista la trattazione prioritaria.

<sup>22</sup> L'art.75 c.p.p. "rapporti tra azione civile e azione penale" prevede che :

1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.

proposta in sede civile nei confronti dell'imputato, dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.

Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

L'articolo citato prevede i c.d. termini a difesa, nel senso che stabilisce i termini minimi che l'attore deve concedere al convenuto fissandoli nell'atto nella *ius vocatio*, e che quindi devono intercorrere tra la notifica della citazione e l'udienza di prima comparizione (in cui il convenuto si costituisce esercitando il proprio diritto di difesa).

Tali termini, secondo il disposto dell'art. 2, comma 6, sono ridotti alla metà quando la parte civile che non può più far valere le proprie pretese nel processo penale estinto, trasferisce l'azione in sede civile.

### **Rinunciabilità dell'estinzione**

**Il comma 6 dell'introdotta art. 346 bis** prevede che le disposizioni dell'articolo in esame non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata personalmente in udienza ovvero è presentata dall'interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3<sup>23</sup>.

*La disposizione in commento non sembra essere espressamente coordinata con quelle, disciplinate dal precedente art. 1, attinenti alla legge 89/2001, c.d. "legge Pinto". In particolare la rinuncia di cui al comma in esame non sembra pregiudicare espressamente il diritto a presentare le domande di sollecita definizione ex art. 1 citato.*

---

2. L'azione civile prosegue in sede civile [c.p.p. 652] se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.

<sup>23</sup> Art. 583. (*Spedizione dell'atto di impugnazione*).

1. Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 582 comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l'atto di impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione.

2. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

*Potrebbe così essere ritenuta compatibile la rinuncia all'estinzione per decorso del termine di ragionevole durata (perché si ha – ad esempio – interesse ad una sentenza di assoluzione) con la proposizione della domanda di sollecita definizione perché si ha interesse a preconstituire le condizioni per la domanda di equa riparazione.*

### **Articolo 3** *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.  
entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla corte d'appello o alla Corte di Cassazione.
2. Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano ai processi in corso alla data di

Il **comma 1** dell'art. 3 disciplina l'entrata in vigore della legge, fissandone l'entrata in vigore al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il successivo **comma 2** disciplina i termini di efficacia della legge, prevedendo che le disposizioni dell'articolo 2 si applichino ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione.

*Si ricorda che l'art. 1, comma 2, reca una disposizione transitoria circa l'ambito di applicazione dell'art. 1 medesimo, prevedendo che esso si estenda a tutti i processi in corso.*

*Nella relazione introduttiva non si rinvencono elementi informativi espressi relativamente al differente trattamento previsto dal comma in esame per l'estinzione del processo penale di primo grado rispetto a quello pendente in grado di appello o in Cassazione.*

*L'applicabilità delle previsioni finalizzate ad una maggiore celerità processuale ad una più ristretta cerchia di imputati, costituisce un diverso trattamento normativo la cui non irragionevolezza è sottoposta al canone emergente ex art. 3 Cost., che richiede la sussistenza di una situazione correlativamente differenziata, tale da rappresentare un ragionevole discrimine fra i giudizi in cui continuare ad applicare i vecchi termini ed i processi soggetti ai nuovi (Corte cost. 72/2008, in relazione al regime transitorio in tema di prescrizione).*

Si ricorda, sul tema dell'accelerazione processuale, che recentemente<sup>24</sup> il legislatore ha modificato il già menzionato art. 132 *bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale<sup>25</sup>, prevedendo che il giudice debba dare priorità nella fissazione dei processi, tra gli altri, a quelli relativi agli imputati recidivi o detenuti anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché ai reati in materia di immigrazione e con violazione delle norme antinfortunistiche o della circolazione stradale.

---

<sup>24</sup> Con il decreto legge n. 92/2008, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125 e facente parte del c.d. "pacchetto sicurezza".

<sup>25</sup> Cfr. nota 21 a pag. 34.

**TESTO A FRONTE**





**Articolo 1***(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)***Comma 1**

<b>Legge 24 marzo 2001, n. 89</b>	
<i>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile</i>	
Articolo 2	
<i>Diritto all'equa riparazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.	1. <b>In attuazione dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte che</b> ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.
2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.	2. <i>Identico.</i>
3. Il giudice determina la riparazione a norma dell' articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:	3. <i>Identico</i>

<b>Legge 24 marzo 2001, n. 89</b>	
<i>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile</i>	
Articolo 2	
<i>Diritto all'equa riparazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;	a) <i>identica</i>
<b>b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.</b>	<i>b) soppressa</i>
	<b>3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero alla data del deposito dell'istanza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, ove applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno.</b>
	<b>3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo del periodo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori</b>

<b>Legge 24 marzo 2001, n. 89</b>	
<i>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile</i>	
Articolo 2	
<i>Diritto all'equa riparazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma.</b>
	<b>3-quater. Nella liquidazione dell'indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al comma 1. L'indennizzo è ridotto ad un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l'infondatezza.</b>
	<b>3-quinquies. In ordine alla domanda di equa riparazione di cui all'articolo 3, si considera priva di interesse, ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che, nel giudizio in cui si assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell'ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al primo periodo del comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del giudizio entro i predetti termini, o comunque quanto prima, ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma</b>

<b>Legge 24 marzo 2001, n. 89</b>	
<i>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile</i>	
Articolo 2	
<i>Diritto all'equa riparazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>3-bis, l'interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell'udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza, depositata nella cancelleria o segreteria del giudice precedente.</b></p>
	<p><b>3-sexies. Il giudice precedente e il capo dell'ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell'istanza di cui al comma 3-quinquies. A decorrere dalla data del deposito, il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, con esclusione della deroga prevista dall'articolo 81, secondo comma, e di quella di cui all'articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; nei processi penali si applica la disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativi e contabile l'udienza di discussione è fissata entro novanta</b></p>

<b>Legge 24 marzo 2001, n. 89</b> <i>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile</i>	
Articolo 2 <i>Diritto all'equa riparazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>giorni. Salvo che nei processi penali, la motivazione della sentenza che definisce il giudizio è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge.</b>



## **ALLEGATI**





## ATTI PARLAMENTARI

*Camera dei deputati*

*Seduta n. 250 di giovedì 19 novembre 2009*

*(Effetti sul sistema giudiziario delle norme contenute nel disegno di legge sul cosiddetto «processo breve» - n. 3-00777)*

PRESIDENTE. L'onorevole Palomba ha facoltà di illustrare l'interrogazione Di Pietro n. 3-00777, concernente effetti sul sistema giudiziario delle norme contenute nel disegno di legge sul cosiddetto «processo breve» (*Vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata*), di cui è cofirmatario.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, signor Ministro, ad ogni fibrillazione del Presidente del Consiglio per i suoi guai giudiziari, come è avvenuto dopo la bocciatura del lodo Alfano, puntualmente la maggioranza accorre per fargli scudo e per evitare a lui il processo, cui invece tutti i cittadini normali sarebbero sottoposti. Lo fate con diverse ipocrisie: in primo luogo, il Governo non si espone, il lavoro sporco lo fa il pacchetto di mischia di Gasparri e dei suoi compagni; in secondo luogo, lo chiamate disegno di legge «sul processo breve», mentre dovrete chiamarlo disegno di legge «sull'eutanasia del processo».

Noi non chiediamo al Governo se è d'accordo, perché sappiamo che lo è: chiediamo soltanto di sapere quanti processi moriranno per asfissia insieme a quelli del Presidente del Consiglio (*Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori*).

PRESIDENTE. Il Ministro della giustizia, Angelino Alfano, ha facoltà di rispondere.

ANGELINO ALFANO, *Ministro della giustizia*. Signor Presidente, gli onorevoli interroganti mi chiedono se sia stato valutato l'impatto del disegno di legge n. 1180 sui procedimenti penali e sull'intero sistema giudiziario.

Va doverosamente premesso che questo disegno di legge è un atto di iniziativa parlamentare depositato presso il Senato della Repubblica ed assegnato il 2 novembre scorso alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente, che non ha ancora avviato l'esame del testo, previsto a partire dal 24 novembre.

Ciò premesso, la valutazione dell'impatto delle norme, ancora in fase di studio preliminare presso il Senato della Repubblica, è molto complessa, tant'è che il Consiglio superiore della magistratura ha avviato un'indagine a campione, cui abbiamo offerto la collaborazione del Ministero della giustizia, tramite la direzione generale della statistica. La complessità della valutazione dell'impatto deriva: dal termine biennale che è previsto per la declaratoria di estinzione del processo, che deve tenere conto degli eventuali provvedimenti di sospensione del dibattimento disposti dal giudice, così come previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *b*), del disegno di legge; dalle disposizioni che non si applicano ai recidivi e dal fatto che, alla previsione di applicabilità delle nuove disposizioni soltanto ai processi per reati puniti con pene inferiori nel massimo ai dieci anni, si aggiunge un nutrito elenco di reati che fanno eccezione a tale regola ed il cui ipotizzabile mutamento, in sede di approvazione della legge, inciderebbe sul calcolo in

maniera determinante. In altri termini, le esclusioni oggettive fanno significativamente diminuire le possibilità di prescrizione.

Sorprende, dunque, e non poco, che nell'immediatezza della presentazione del testo di legge siano state formulate, anche da fonti autorevoli, previsioni catastrofiche, senza tuttavia fornire spiegazioni ragionevoli rispetto ai dati numerici segnalati, un po' come accadde in occasione della «legge Cirielli» che, a fronte del catastrofismo annunciato, produsse invece notevoli benefici al sistema penale.

Alla data del 31 dicembre 2008, risultavano pendenti al dibattimento di primo grado 391.917 processi, di cui circa 94 mila da oltre due anni, pari circa al 24 per cento. A questo numero, per un primo fondamentale passaggio funzionale ad una corretta stima di impatto delle norme proposte, deve essere sottratto il dato relativo ai recidivi, poiché dal casellario giudiziario risulta che l'incidenza percentuale della recidiva è stimabile nella misura del 45 per cento dei soggetti condannati.

Voglio ripetermi: occorre poi escludere ulteriormente tutti i procedimenti per reati per i quali la normativa non risulta applicabile. È questo uno dei passaggi più delicati, considerato che la variegata vastità delle eccezioni previste dalla normativa non consente di effettuare valutazioni definitive sulla base dei dati disponibili, ma rende necessario un approfondimento che possa riferirsi almeno ad un campione sufficientemente rappresentativo della tipologia di processi attualmente in fase dibattimentale. Tale campione - l'ho detto già prima - è allo studio della direzione generale della statistica, in piena e fattiva collaborazione con il Consiglio superiore della magistratura.

Dunque, senza pretese di definitività e di absolutezza, per le ragioni di cui in premessa, si può stimare che, all'esito delle concrete modalità di applicazione dell'istituto della prescrizione del processo, nella forma oggi presentata al Senato, i procedimenti che si prescriveranno saranno contenuti in una percentuale collocata nell'intorno dell'1 per cento del totale dei procedimenti penali pendenti oggi in Italia, senza calcolare naturalmente l'incidenza delle assoluzioni. Questi, dunque, i numeri attualmente a disposizione, dai quali si può fin da ora desumere un impatto molto meno traumatico, anzi, rispetto a quello da più parti, forse troppo enfaticamente, certamente in modo intempestivo, ipotizzato.

PRESIDENTE. L'onorevole Palomba ha facoltà di replicare.

FEDERICO PALOMBA. Signor Ministro, siamo totalmente insoddisfatti della risposta. Intanto, siamo noi sorpresi dal fatto che possa andare avanti una legge di un tale incredibile impatto e di resa di fronte alla lotta alla criminalità, senza che il Governo abbia dato notizie precise sull'impatto stesso.

Credo che il Governo farà bene, andando al Senato, a dire «fermi tutti prima che noi e il CSM avremo dato dei dati precisi», altrimenti sarebbe irresponsabile governare così. Siamo molto preoccupati, avreste dovuto fare l'opposto: avreste dovuto prima dare i mezzi perché la giustizia funzioni e poi, casomai, garantire la celerità dei processi; altrimenti, come ho detto, diventa una morte dei processi. Ma voi avete fatto l'opposto, perché alla giustizia nel 2009 avete tolto 220 milioni di euro, nel 2010 avete tolto 262 milioni di euro e per il 2011 contate di toglierne 454.

Sarebbe come se diceste che, dopo tre ore, un'operazione chirurgica deve finire, non importa se il malato muore. In questo caso stiamo accoppiando il processo e, insieme al processo, stiamo accoppiando anche le vittime e la lotta più dura e più intransigente nei confronti della criminalità.

Questa è la questione: tra scudi fiscali, scudi giudiziari e scudi legali non se ne può più. La criminalità circola libera, l'1 per cento dei 3 milioni e 500 mila processi oggi pendenti - ammesso che questo sia un dato preciso - rappresenta una cifra rilevante. E comunque anche diverse decine di migliaia di processi che muoiono soltanto per fare un piacere al Presidente del Consiglio, cosa che neanche voi oggi negate, che nessuno della maggioranza nega, sarebbe comunque una resa della civiltà giuridica di fronte alla criminalità (*Applausi dei deputati dei gruppi Italia dei Valori e Partito Democratico*).

PRESIDENTE. L'onorevole Ferranti ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-00778, concernente l'impatto della normativa riguardante il cosiddetto «processo breve» sui procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai processi in fase dibattimentale di primo grado (*Vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata*).

DONATELLA FERRANTI. Signor Ministro, finalmente si è deciso a venire in Parlamento ad esporre quello che pensa il Governo, perché - parliamoci chiaro - sappiamo benissimo che questo testo sul processo breve, che porta la firma di Gasparri e Quagliariello, è solo formalmente un testo di natura parlamentare, mentre è chiaro a tutti che rappresenta la linea dell'Esecutivo scritta a Palazzo Grazioli. È quindi giusto che sia lei in prima persona ad esporlo e a farsi carico delle conseguenze sul sistema giudiziario.

È un testo odioso, che nasce per interrompere due processi che tolgono il sonno al Presidente del Consiglio, ma attenta ai diritti di tutti.

Siamo d'accordo che il processo debba essere breve: i cittadini sono stanchi delle lungaggini, ma sono anche stanchi delle strumentalizzazioni, e, pur di raggiungere uno scopo, che è quello di tutelare gli interessi processuali di Berlusconi, si mettono a repentaglio processi importanti, per truffa aggravata, frodi fiscali e corruzioni. Signor Ministro, oggi le chiediamo di dire con esattezza, e non a campione, quanti e quali processi saranno gettati al macero, quante e quali vittime non vedranno mai la giustizia, senza trincerarsi dietro allo scudo del CSM.

PRESIDENTE. Il Ministro della giustizia, Angelino Alfano, ha facoltà di rispondere.

ANGELINO ALFANO, *Ministro della giustizia*. Signor Presidente, innanzitutto ripeto all'onorevole Ferranti che il disegno di legge è stato presentato al Senato e non alla Camera il 12 novembre, cioè giovedì scorso. Questo è il primo *question time* successivo; forse, avrei dovuto fare un'audizione domiciliare presso la sua residenza privata. La prima occasione utile è questa, quando dovevo venire? Per di più, il disegno di legge è all'altro ramo del Parlamento.

Ciò premesso, sui dati statistici ho riferito rispondendo all'onorevole Palomba. Voglio qui ribadire che il vero problema della giustizia penale italiana è rappresentato dallo spaventoso numero di prescrizioni che ogni giorno, anche adesso, mentre parlo, vengono dichiarate dai giudici.

Anche adesso, mentre parlo, si vanno prescrivendo processi. Ciò significa che l'organizzazione giudiziaria occupa una parte delle proprie risorse per celebrare processi che si prescriveranno, generando sfiducia nella certezza della pena e indebolendo la capacità della norma penale di operare come deterrente.

Nell'ultimo quinquennio, cioè nel periodo 2004-2008, il sistema penale italiano ha bruciato, a causa della prescrizione, 850 mila procedimenti, con una media di circa 170 mila procedimenti penali ogni anno.

Lo dico per inciso: la giustizia penale è costata nel 2008 un miliardo e 640 milioni di euro. Aggiungo, inoltre, che da questi semplici dati si ricava che il processo penale

attualmente vigente sperpera oltre 80 milioni di euro l'anno di risorse dei contribuenti per girare a vuoto, cioè per fare processi che si prescrivono, che non portano a niente, né all'assoluzione né alla condanna; tutto ciò oggi, non domani.

Il disegno di legge in esame sotto questo profilo permette di raggiungere tre effetti indiscutibilmente positivi: un risparmio di spesa per i processi inutilmente celebrati, in quanto destinati all'ineluttabile prescrizione; un risparmio di giorni di lavoro e di risorse umane che, non più impegnati in celebrazioni di processi inutili, potranno meglio gestire i procedimenti pendenti, con un virtuoso abbattimento dei tempi di definizione della prescrizione nel prossimo futuro; l'adeguamento del sistema al principio della ragionevole durata del processo, con ulteriori risparmi di spesa conseguenti all'azzeramento del rischio della cosiddetta legge «Pinto», perché appare utile ricordare che anche per i reati dichiarati prescritti il cittadino ha titolo per chiedere l'indennizzo conseguente alla durata irragionevole del processo.

A ciò si aggiunga che il disegno di legge soddisfa, da un lato, l'aspettativa dell'imputato che il processo si concluda entro un tempo ragionevole e, dall'altro, quella dell'apparato giudiziale e della società civile ad ottenere una giustizia finalmente effettiva. Per tali ragioni, il diritto dell'imputato a non restare sotto la soggezione del processo per un periodo di tempo troppo lungo può essere pienamente soddisfatto prevedendo *ex lege* termini di durata massima dei diversi gradi di giudizio, il cui superamento obbliga il giudice della fase a pronunciare una sentenza di «non doversi procedere».

PRESIDENTE. La invito a concludere.

ANGELINO ALFANO, *Ministro della giustizia*. Questa fondamentale esigenza di garanzia e di civiltà è stata avvertita anche nel corso della precedente legislatura, allorché il Governo Prodi istituì, il 27 luglio 2006, una commissione dando mandato di introdurre nel codice di procedura penale l'istituto della prescrizione processuale, al fine di determinare precisi tempi di durata del processo in linea con il principio costituzionale della sua ragionevole durata.

Infine, l'introduzione di termini di durata massima dei diversi gradi di giudizio e la previsione dell'improcedibilità del processo per violazione di tali termini era stata prevista in tre disegni di legge presentati nella XIV e XV legislatura dai senatori Fassone, Ayala, Brutti, Calvi, Maritati, ed anche un altro dello stesso senatore Brutti e della senatrice Finocchiaro.

PRESIDENTE. Signor Ministro...

ANGELINO ALFANO, *Ministro della giustizia*. Concludo assicurando che tutti gli spunti che perverranno in Parlamento per il miglioramento del testo saranno accolti, ma che noi riteniamo come Governo che sei anni...

PRESIDENTE. Grazie, Ministro, deve concludere.

ANGELINO ALFANO, *Ministro della giustizia*. ...per un processo penale, più le indagini, cioè circa otto anni, è un tempo sufficiente per tenere un cittadino sotto la giurisdizione dello Stato (*Applausi dei deputati dei gruppi Popolo della Libertà e Lega Nord Padania*).

PRESIDENTE. L'onorevole Melis, cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà di replicare.

GUIDO MELIS. Signor Presidente, signor Ministro, noi siamo radicalmente insoddisfatti e anche un po' stupiti, perché Lei ci ha detto praticamente tutto quello che succedeva nel passato (e siamo d'accordo che la situazione ha una sua patologia che va affrontata, vedremo poi come), ma non sa assolutamente quello che accadrà con il provvedimento in esame. Il Ministro della giustizia è all'oscuro: si va avanti così! Non so che Paese siamo, un Paese dove si fa un provvedimento di questa portata e non si sa quali saranno i processi che verranno fermati, quanti saranno fermati, se perderemo interi processi.

Questo è un provvedimento che avete abilmente chiamato del processo breve: ma quale processo breve? Questo è il processo *interruptus*, signor Ministro, questo è un provvedimento che mira a bloccare i processi, a non farli fare e che crea quindi un *vulnus* gravissimo sul piano della giustizia, con aspetti anche di incostituzionalità molto evidenti.

Mi sarei aspettato che Lei avesse fatto in questa occasione il Ministro della giustizia, ci avesse dato dei numeri: i Suoi uffici devono avere contezza di quanto accade quando un provvedimento viene presentato. Invece ci viene a dire che non sappiamo che cosa accade, che lo sapremo in futuro: ma il provvedimento è in discussione da tanto tempo, se ne è parlato sui giornali in molte sedi improprie da almeno un mese a questa parte. In Commissione giustizia abbiamo chiesto il Suo intervento ripetutamente: Lei non è venuto; se fosse venuto forse avremmo potuto discuterne prima, avremmo potuto mettere in atto prima le indagini di cui lei parla e avremmo potuto forse avere questi dati fondamentali per poter decidere.

Il Parlamento dovrebbe affrontare tale disegno di legge all'oscuro, senza sapere quello che accadrà. Penso che questo provvedimento miri esclusivamente ad uno scopo e sappiamo qual è: bloccare determinati processi che riguardano il Presidente del Consiglio dei ministri; ed è gravissimo che si crei un *vulnus* così profondo alla certezza del nostro diritto, al nostro sistema processuale, strumentalizzando una situazione grave che va affrontata in termini di organizzazione della giustizia! Bisogna spendere di più, bisogna fare più organizzazione, bisogna avere più risorse per la giustizia, e non tagliarle, come fate invece quotidianamente (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*)!

PRESIDENTE. L'onorevole Sisto ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-00779, concernente iniziative per ridurre la durata del processo civile (*Vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata*).

FRANCESCO PAOLO SISTO. Signor Presidente, signor Ministro, siamo abituati a scelte di carattere sistematico, che il Ministero da lei diretto privilegia sul piano dell'efficienza e soprattutto della rapidità.

Il processo civile ha costituito sotto questo profilo un esempio assolutamente evidente. La riforma della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare quanto previsto dall'articolo 60 con lo schema di decreto legislativo del 28 ottobre 2009, pongono indubbiamente un problema di interattività tra queste scelte sistematiche del processo civile e la mediazione. Si tratta di una scelta multimediale che, nel rispetto della direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008, introduce quell'*alternative dispute resolution* alla quale dobbiamo abituarci.

Le chiediamo, signor Ministro, di chiarire quali possano essere, da questo punto di vista, gli strumenti ulteriori ed attuativi ...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

FRANCESCO PAOLO SISTO. ... di queste scelte multimediali - lo ripeto - che, in qualche modo, consentono di intervenire su un tema assai sentito dalla gente, ovvero la durata degli affari civili piccoli, relativamente rilevanti e gli indubbi riflessi anche sul processo penale, perché più efficienza...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Sisto.

Il Ministro della giustizia, Angelino Alfano, ha facoltà di rispondere.

ANGELINO ALFANO, *Ministro della giustizia*. Signor Presidente, voglio preliminarmente ringraziare l'onorevole Sisto di questa interrogazione, che mi permette di ricordare che - così com'è Lei ha fatto peraltro - alla fine di ottobre il Governo ha licenziato lo schema di decreto attuativo nascente dalla delega conferita dal Parlamento al Governo stesso, relativa alla cosiddetta mediazione civile. In sostanza, per alcune materie particolarmente conflittuali, le parti dovranno obbligatoriamente tentare la strada della mediazione prima di arrivare al giudizio civile. Con ciò affermiamo il principio che non tutto e non sempre deve andare in tribunale; ciò per favorire una logica di soluzione delle controversie che non necessariamente deve portare il contenzioso davanti al giudice, ma che anzi può favorire una mediazione tendente a fare in modo che le parti continuino a collaborare dopo avere ottenuto un risultato positivo di mediazione. Si pensi alle liti in materia di condominio, locazione, responsabilità medica e ai contratti bancari, finanziari e assicurativi. In tutte le altre materie, invece, le parti potranno liberamente esperire il procedimento di mediazione. Parimenti il medesimo strumento potrà essere attivato su invito del giudice, che, nel corso di un processo, ritenga possibile pervenire a una conciliazione tra le parti e le esorti a trovare una mediazione entro centoventi giorni. Se pensiamo alla durata media decennale dei processi civili e la paragoniamo ai centoventi giorni entro i quali proponiamo di risolvere le controversie possibili tra le parti, ci si rende conto di quanto questo strumento possa deflazionare la giustizia civile. È chiaro che serve un salto culturale ed è per questo che occorrerà promuovere tale strumento che, a sua volta, creerà amplissimi spazi di mercato per alcune professioni - a cominciare da quelle dell'avvocatura - le quali potranno seguire questa strada. Gli organismi dovranno essere specializzati nella mediazione, i dati saranno protetti e riservati e vi è una norma che prevede che, nel momento in cui, a fronte di una mediazione possibile, una delle parti rifiuti, si vada davanti al giudice e il giudice riconosca il contenuto della soluzione esattamente coincidente con quello della rifiutata mediazione; la parte che ha rifiutato quell'onorevole mediazione sarà costretta a pagare le spese del processo. Si tratta cioè di un incentivo ad evitare rifiuti fraudolenti del procedimento della mediazione.

Tutto ciò si incastona nell'ambito di una riforma del processo civile che ha posto alcune norme base per la deflazione in materia di giustizia. Mi riferisco, in primo luogo, a un grande investimento normativo in materia di digitalizzazione...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

ANGELINO ALFANO, *Ministro della giustizia*. ... e all'introduzione della regola che non tutto e non sempre deve andare in Cassazione. Concludo questa mia risposta dicendo che la nuova missione in materia civile che il Governo si dà è quella di un piano straordinario di abbattimento dell'arretrato civile,

perché non è possibile fare correre la giustizia italiana avendo sulle spalle lo zaino di piombo di oltre cinque milioni di processi civili arretrati (*Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà*).

PRESIDENTE. L'onorevole Sisto ha facoltà di replicare.

FRANCESCO PAOLO SISTO. Signor Presidente, la soddisfazione derivante dalla conferma delle premesse che avevo posto nel mio intervento fa il paio con una considerazione: i tempi estremamente ristretti (le Commissioni dovranno infatti esprimere il parere entro il 10 dicembre) sono ovviamente, ancora una volta, il segnale di un'attenzione per i micro-interessi, ma importanti, della gente comune. Ma soprattutto mi preme rammentare che siamo di fronte alla conferma di quella logica delle piccole riforme utili che, piccole o più piccole, probabilmente riescono a modificare un sistema molto più efficacemente di interventi dal respiro spesso troppo ampio per poter poi essere compatibili con i tempi della giustizia stessa. Signor Ministro, noi la ringraziamo e quando dico «noi» ovviamente non intendo un plurale *maiestatis* quanto piuttosto il segnale chiaro e netto di una soddisfazione che le viene da tutti coloro che operano al suo fianco, cercando una giustizia più corretta, più opportuna, più efficace e più rapida (*Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà*).

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00777  
presentata da ANTONIO DI PIETRO  
mercoledì 18 novembre 2009, seduta n. 249

DI PIETRO, DONADI, EVANGELISTI, BORGHESI e PALOMBA.

Al Ministro della giustizia.

Per sapere - premesso che:

il disegno di legge sul «processo breve» è stato depositato al Senato della Repubblica (Atto Senato n. 1880, assegnato il 12 novembre 2009 alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente), col titolo «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali»;

si tratta di un testo che prevede l'estinzione del processo se passano due anni dal momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio e non c'è una sentenza, e questo significa che per tutta una serie di procedimenti per reati anche molto gravi e molto seri non si riuscirà ad ultimare il processo;

il disegno di legge porterebbe ad una vera e propria depenalizzazione di una gran quantità di reati e, soprattutto, ad un nuovo colpo di spugna su quelli che si classificano come i reati dei «colletti bianchi». Il disegno di legge colpirebbe i principali processi attualmente in corso in Italia: Parmalat, Cirio, Antonveneta, Enelpower, Thyssen, Eternit e lo scandalo rifiuti della regione Campania;

L'Associazione nazionale magistrati parla di «sostanziale depenalizzazione di fatti di rilevante e oggettiva gravità» e avverte degli «effetti devastanti sul funzionamento della giustizia penale in Italia». «Gli unici processi che potranno essere portati a termine» - spiegano i vertici del sindacato dei magistrati - «saranno quelli nei confronti dei recidivi e quelli relativi ai fatti indicati in un elenco di eccezioni che pone forti dubbi di costituzionalità». L'Associazione nazionale magistrati elenca tutti i reati destinati ad andare in prescrizione: «abuso d'ufficio, corruzione semplice e in atti giudiziari, rivelazione di segreti d'ufficio, truffa semplice o aggravata, frodi comunitarie, frodi fiscali, falsi in bilancio, bancarotta preferenziale, intercettazioni illecite, reati informatici, ricettazione, vendita di prodotti con marchi contraffatti; traffico di rifiuti, vendita di prodotti in violazione del diritto d'autore, sfruttamento della prostituzione, violenza privata, falsificazione di documenti pubblici, calunnia e falsa testimonianza,



lesioni personali, omicidio colposo per colpa medica, maltrattamenti in famiglia, incendio, aborto clandestino»;

la richiesta di giudizio per il crac Parmalat è avvenuta a luglio del 2007 e la prima udienza è stata fissata a marzo 2008, ben otto mesi dopo. Il processo a Parma è a rischio proscioglimento e andrà avanti solo per quei reati con pene superiori a dieci anni. Calisto Tanzi andrà certamente a giudizio, ma non chi è stato accusato di bancarotta preferenziale. Stesso discorso per il processo Cirio, i cui due anni teoricamente previsti per il primo grado sono già trascorsi. Si salverebbero, sempre grazie a pene superiori ai dieci anni, i processi per aggrottaggio: i più noti sono quelli di Milano per le fallite scalate ad Antonveneta e Bnl (aperto anche a Roma), quello che vede imputate le banche per Parmalat, tutti comunque sulla soglia della prescrizione se si tenesse conto solo dei due anni per il primo grado di giudizio;

«gli unici processi che potranno essere portati a termine» - spiegano i vertici del sindacato dei magistrati - «saranno quelli nei confronti dei recidivi e quelli relativi ai fatti indicati in un elenco di eccezioni che pone forti dubbi di costituzionalità»-:

se non abbia ritenuto di dover quantificare gli effetti che l'impatto delle norme proposte avrà sul sistema giudiziario e se non ritenga di doverne informare il Parlamento.(3-00777)

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00778  
presentata da DONATELLA FERRANTI  
mercoledì 18 novembre 2009, seduta n. 249

FERRANTI, SERENI, BRESSA, QUARTIANI, GIACHETTI, CAPANO, CAVALLARO, CIRIELLO, CONCIA, CUPERLO, GIANNI FARINA, MELIS, ROSSOMANDO, SAMPERI, TENAGLIA, TIDEI, TOUADI e VACCARO. -

Al Ministro della giustizia.

Per sapere - premesso che:

al Senato della Repubblica è stato presentato un disegno di legge, a firma del senatore Gasparri ed altri, contenente «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», il cui contenuto appare pienamente condiviso dall'Esecutivo;

il disegno di legge contiene per i reati, per i quali la pena edittale massima è inferiore ai dieci anni di reclusione, l'individuazione di un termine di durata massimo per ogni grado di giudizio (due anni per ognuno dei tre gradi, uno in caso di giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione), il superamento del quale, senza che sia stata pronunciata sentenza, obbliga il giudice della fase processuale in corso a pronunciare una sentenza, con cui dichiara di non doversi procedere per «estinzione del processo» -:

se il Ministro interrogato abbia valutato l'eventuale impatto che l'entrata in vigore della normativa in questione avrà sui procedimenti penali attualmente in corso, con particolare riferimento ai processi in fase dibattimentale di primo grado, individuando il numero dei procedimenti e la tipologia dei reati per i quali è certa la conclusione con sentenza di non luogo a procedere ex articolo 425 del codice di procedura penale, per estinzione del processo, essendo decorsi più di due anni dalla richiesta con cui il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale, formulando l'imputazione, senza che sia stata emessa sentenza che definisce il giudizio.(3-00778)

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00779  
presentata da FRANCESCO PAOLO SISTO  
mercoledì 18 novembre 2009, seduta n. 249

SISTO e BALDELLI.

Al Ministro della giustizia.

Per sapere - premesso che:

il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro interrogato, ha approvato, il 28 ottobre 2009, uno schema di decreto legislativo, concernente l'attuazione dell'articolo 60 della legge n. 69 del 2009 in materia di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

la mediazione, secondo quanto dichiarato dal Ministro interrogato, dovrebbe contribuire a dare concreta attuazione alla riforma del processo civile, introdotta con la legge n. 69 del 2009 sopra citata;

quali siano gli strumenti che il Governo intende apprestare per ridurre la durata del processo civile, notoriamente caratterizzato da tempi assai lunghi.  
(3-00779)



## **GIURISPRUDENZA (SELEZIONE ANNI 2008-2009)**

### **1. Ragionevole durata: criteri di valutazione**

#### **CASS., - ORD. 21/09/2009 N. 20318**

Indennizzo anche per l'ulteriore durata del giudizio anche se per una parte del giudizio, sia già stato corrisposto un indennizzo.

Il prolungarsi della sua trattazione oltre il limite di congruità, apprezzato in ragione della sua natura e del suo oggetto, procura il disagio psichico che la legge n. 89/2001 ha inteso indennizzare anche nel caso in cui, in relazione ad altro segmento eccedente, la parte istante abbia già ottenuto relativo ristoro. Del resto l'art. 3 comma della legge citata attribuisce alla parte processuale la facoltà di chiedere l'equa riparazione anche in relazione a processo ancora pendente. La cristallizzazione dell'oggetto della domanda alla data del primo ricorso, affermata dalla Corte territoriale, trova pertanto positiva smentita. Finché la vicenda processuale rimane aperta, vi è spazio per ottenere il ristoro derivante dall'incongruo prolungarsi.

#### **CASS., S.U., 3/11/2008 N. 26373**

Obbligo di evitare il dispendio di attività processuali - Configurabilità - Limiti e condizioni - Fattispecie concernente il diniego della concessione di un termine per la notifica, a parte totalmente vittoriosa in appello, del ricorso per cassazione valutato inammissibile.

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, secondo comma Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 cod. proc. civ., da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111, secondo comma Cost.), dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - avendo valutato inammissibile il ricorso in mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti, della specificità dei motivi e del rispetto del principio dell'autosufficienza - ha ritenuto superflua la concessione di un termine per la notifica, omessa, del ricorso per cassazione alla parte totalmente vittoriosa in appello, aggiungendo che la concessione del termine richiesto avrebbe

significato avallare un comportamento contrario al principio di lealtà e probità processuale (art. 88 cod. proc. civ.), atteso che gli istanti erano già in precedenza consapevoli della necessità della stessa).

**CASS. 11/09/2008 N. 23506**

Processo articolatosi per gradi e fasi - Criteri di computo - Necessità di avere riguardo all'intero procedimento - Fondamento - Riferibilità della domanda ad uno solo dei gradi di giudizio - Ammissibilità - Esclusione.

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, pur essendo possibile individuare degli "standard" di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest'ultimo si sia articolato in vari gradi e fasi, agli effetti dell'apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, occorre avere riguardo all'intero svolgimento del processo medesimo, dall'introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi cioè addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva dell'unico processo da considerare nella sua complessiva articolazione; non rientra, pertanto, nella disponibilità della parte riferire la sua domanda ad uno solo dei gradi di giudizio, optando per quello nell'ambito del quale si sia prodotta una protrazione oltre il limite della ragionevolezza.

**CASS. 5/09/2008 N. 22404**

Potere di direzione del processo - Attribuzione al giudice civile - Obbligo a carico della parte di dare impulso - Attraverso la presentazione di apposite istanze - Esclusione.

In materia di durata ragionevole del processo e di valutazione del "comportamento delle parti", in base al disposto dell'art. 175 cod. proc. civ., è al giudice che viene attribuito l'esercizio di tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, sicchè a carico delle parti processuali vi è sì il dovere di non porre in essere comportamenti dilatori, ma non quello di dare impulso al processo, attraverso richieste di anticipazioni di udienza od altre istanze dirette a velocizzarne i tempi.

**CASS. 3/01/2008 N. 9**

Fissazione delle udienze di istruzione nel processo civile - Provvedimenti di rinvio con intervallo superiore a quindici giorni - Violazione automatica del termine di ragionevole durata del processo - Esclusione - Valutazione della durata processuale in termini complessivi - Necessità.

Qualora i rinvii superiori al termine ordinario di cui all'art. 81 disp. att. cod. proc. civ., concessi dal giudice su richiesta delle parti, abbiano dato complessivamente luogo al superamento del limite ragionevole di durata del processo, i relativi periodi devono essere computati ai fini della determinazione dell'equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001 (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel determinare il risarcimento del danno, a fronte di un giudizio durato trenta anni, aveva scomputato dodici anni e quattro mesi - pari agli intervalli temporali tra le udienze - imputandoli al comportamento processuale delle parti).

**CASS., ORD., 25/01/2008 N. 1715**

Rinvii d'udienza richiesti da una parte o non opposti - Computabilità ai fini del superamento dei termini di durata ragionevole del processo - Distinzione tra tempi addebitabili allo Stato e tempi addebitabili a strategia dilatoria della parte - Necessità - Frequenza e ragioni delle istanze di differimento - Valutazione ai fini della misura dell'indennizzo - Rilevanza.

Ai fini dell'accertamento della durata ragionevole del processo, a fronte di una cospicua serie di differimenti chiesti dalla parte, o non opposti, e disposti dal giudice istruttore, si deve distinguere, come impone l'art. 2, secondo comma della legge n. 89 del 2001, tra tempi addebitabili alle parti e tempi addebitabili allo Stato per la loro evidente irragionevolezza e pertanto, salvo che sia motivatamente evidenziata una vera e propria strategia dilatoria di parte, idonea ad impedire l'esercizio dei poteri di direzione del processo, propri del giudice istruttore, è necessario individuare la durata irragionevole comunque ascrivibile allo Stato, ferma restando la possibilità che la frequenza ed ingiustificatezza delle istanze di differimento incida sulla valutazione del patema indotto dalla durata e conseguentemente sulla misura dell'indennizzo da riconoscere.

**CASS., ORD., 14/02/2008 N. 3716**

Periodo eccedente la durata ordinaria - Rilevanza esclusiva - Conformità alle previsioni dell'art. 111 Cost. - Sussistenza - Compatibilità con l'art. 6, par. 1 della Convenzione dei diritti dell'uomo - Sussistenza.

In tema di diritto ad un'equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'indennizzo non deve essere correlato alla durata dell'intero processo, bensì solo al segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole, in base a quanto stabilito dall'art. 2, comma terzo, di detta legge, conformemente al principio enunciato dall'art. 111 Cost., che prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza. Questo parametro di calcolo, che non tiene conto del periodo di durata "ordinario" e "ragionevole",

non esclude la complessiva attitudine della legge n. 89 del 2001 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione, come riconosciuto dalla stessa Corte europea nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97, e non si pone, quindi, in contrasto con l'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

## **2. Conformità della normativa alla Costituzione o alle norme CEDU**

### **CASS. ORD. 11/03/2009 N. 5894**

Interpretazione conforme alla giurisprudenza CEDU - Necessità - Dubbi sulla compatibilità della legge interna rispetto alla norma internazionale - Disapplicazione della norma interna - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Possibilità.

In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il giudice chiamato ad applicare la legge n. 89 del 2001 deve adottare una interpretazione conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e, se ritiene la suddetta legge inadeguata a garantire gli obiettivi della C.E.D.U., non può disapplicarla, ma - alla luce delle sentenze n. 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale - deve investire il giudice delle leggi, sollevando questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.

### **CASS. 6/05/2009 N. 10415**

Rilevanza solo del periodo eccedente il termine ragionevole - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui stabilisce che, al fine dell'equa riparazione, rileva soltanto il danno riferibile al periodo eccedente il termine di ragionevole durata, non essendo ravvisabile alcuna violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento alla compatibilità con gli impegni internazionali assunti dall'Italia mediante la ratifica della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali. Infatti, qualora sia sostanzialmente osservato il parametro fissato dalla Corte EDU ai fini della liquidazione dell'indennizzo, la modalità di calcolo imposta dalla norma nazionale non incide sulla complessiva attitudine della legislazione interna ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto in argomento, non comportando una riduzione dell'indennizzo in misura superiore a quella ritenuta ammissibile dal giudice europeo; diversamente opinando, poiché le norme CEDU integrano il parametro costituzionale, ma



rimangono pur sempre ad un livello subcostituzionale, dovrebbe valutarsi la conformità del criterio di computo desunto dalle norme convenzionali, che attribuisce rilievo all'intera durata del processo, rispetto al novellato art. 111, secondo comma, Cost., in base al quale il processo ha un tempo di svolgimento o di durata ragionevole, potendo profilarsi, quindi, un contrasto dell'interpretazione delle norme CEDU con altri diritti costituzionalmente tutelati.

**CASS. 22/01/2008 N. 1354**

Obbligo per il giudice di merito di tenere conto, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, di ogni anno di durata del procedimento - Esclusione - Influenza del solo danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole - Dubbio di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

La questione di costituzionalità dell'art. 2, terzo comma, lettera a), della legge n. 89 del 24 marzo 2001, secondo cui, ai fini della liquidazione dell'indennizzo per la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, non deve aversi riguardo ad ogni anno di durata del processo stesso ma solo al periodo eccedente il termine ragionevole, è manifestamente infondata, non essendo ravvisabile alcuna violazione dell'art. 117 della Costituzione e, in particolare, della norma interposta di cui all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848), sia perché la contraria interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo (nelle sentenze del 10 novembre 2004) sui criteri da utilizzare per determinare l'ammontare del risarcimento è stata verosimilmente elaborata in applicazione di norme della Convenzione diverse dal citato art. 6, sia perché il suddetto criterio adottato dal legislatore italiano, che è vincolante per il giudice nazionale, non tocca la complessiva attitudine della citata legge n. 89 del 2001 ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo e, dunque, non autorizza dubbi sulla sua compatibilità con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione medesima (art. 111, secondo comma, Cost., nel testo fissato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).

**CASS. 3/01/2008 N. 14**

Obbligo per il giudice di merito di tenere conto, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, di ogni anno di durata del procedimento - Esclusione - Influenza del solo danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole - Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - Obbligo di disapplicazione della norma nazionale - Esclusione - Fondamento - Sentenze della Corte costituzionale n. 348 e n. 349 del 2007 - Portata - Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Ordinamento giuridico sopranazionale - Esclusione.

Ai fini della liquidazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, deve aversi riguardo al solo periodo eccedente il termine ragionevole di durata e non all'intero periodo di durata del processo presupposto. Nè rileva il contrario orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, poiché il giudice nazionale è tenuto ad applicare le norme dello Stato e, quindi, il disposto dell'art. 2, comma 3, lett. a) della citata legge; non può, infatti, ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dei criteri di determinazione della riparazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, attraverso una disapplicazione della norma nazionale, avendo la Corte costituzionale chiarito, con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti, essendo piuttosto configurabile come trattato internazionale multilaterale, da cui derivano obblighi per gli Stati contraenti, ma non l'incorporazione dell'ordinamento giuridico italiano in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti, "omisso medio", per tutte le autorità interne.

### **3. Giudizi davanti alla Corte dei Conti**

#### **CASS. 28/11/2008 N. 28428**

Procedimento dinanzi alla Corte dei conti - Configurabilità del ritardo riferibile all'organo di giustizia solo a partire dalla data del deposito dell'istanza di prelievo - Esclusione - Mancanza della istanza di prelievo o ritardata presentazione della stessa - Irrilevanza.

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice contabile, con riferimento al periodo intercorso dall'instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell'istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa. Né l'innovazione introdotta dall'art. 54, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l'istanza "di prelievo" ai sensi dell'art. 51 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio del "tempus regit actum", dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere.

#### **4. Giudizi davanti al TAR**

##### **CASS. 10/10/2008 N. 24901**

Procedimento dinanzi al TAR - Configurabilità del ritardo riferibile all'organo di giustizia solo a partire dalla data del deposito dell'istanza di prelievo - Esclusione - Mancanza della istanza di prelievo o ritardata presentazione della stessa - Irrilevanza - Innovazione dell'art. 54, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 - Applicabilità immediata - Atti compiuti anteriormente - Esclusione - Fondamento.

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall'instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell'istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa. Né l'innovazione introdotta dall'art. 54, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l'istanza "di prelievo" ai sensi dell'art. 51 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio del "tempus regit actum", dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere.

#### **5. Giudizio tributario**

##### **CASS. 15/07/2008 N. 19367**

Giudizi in materia tributaria - Applicabilità - Limiti.

Per individuare l'area di applicazione della disciplina del diritto all'equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole, previsto dall'art. 2 della legge n. 89 del 2001, bisogna fare riferimento al complessivo impianto sistematico della legge nazionale e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La lettura sistematica in parola non esclude che la riparazione possa essere richiesta anche con riferimento a controversie del giudice tributario che siano riferibili alla "materia civile" (in quanto riguardanti pretese del contribuente che non investano la determinazione del tributo ma solo aspetti consequenziali come nel caso del giudizio di ottemperanza ad un giudicato tributario ex art. 70

del d.lgs. n. 546 del 1992 o in quello del giudizio vertente sull'individuazione del soggetto di un credito di imposta non contestato nella sua esistenza) o alla "materia penale". Quest'ultima, in particolare - secondo la nozione autonoma elaborata dalla giurisprudenza della CEDU, di cui il giudice nazionale deve tenere conto - va intesa come comprensiva anche delle controversie relative all'applicazione di sanzioni tributarie, ove queste siano commutabili in misure detentive ovvero siano, per la loro gravità, assimilabili sul piano dell'afflittività ad una sanzione penale, prescindendo dalla soglia di imposta evasa e dalla sussistenza o meno della rilevanza anche penale dei fatti per i quali si controverte nel giudizio tributario.

## **6. Danno non patrimoniale**

### **CASS. 22/10/2008 N. 25595**

Danno non patrimoniale - Diritto ad equa riparazione - Condizioni - Originaria consapevolezza dell'infondatezza della domanda - Causa di esclusione - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, l'ansia e la sofferenza - e quindi il danno non patrimoniale - per l'eccessivo prolungarsi del giudizio costituiscono i riflessi psicologici che la persona normalmente subisce per il perdurare dell'incertezza sull'assetto delle posizioni coinvolte dal dibattito processuale e, pertanto, se prescindono dall'esito della lite (in quanto anche la parte poi soccombente può ricevere afflizione per l'esorbitante attesa della decisione), restano in radice escluse in presenza di un'originaria consapevolezza della inconsistenza delle proprie istanze, dato che, in questo caso, difettando una condizione soggettiva di incertezza, viene meno il presupposto del determinarsi di uno stato di disagio (nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto della corte d'appello che aveva negato rilevanza alla durata del giudizio avanti alla Corte dei Conti, promosso in materia di riconoscimento di miglioramenti economici sulla pensione, non dovuti secondo "massiccia, pregressa ed anche recente e recentissima giurisprudenza").

### **CASS. 17/10/2008 N. 25365**

Danno non patrimoniale - Presunzione - Prova contraria - Ammissibilità - Valutazione discrezionale sottratta al sindacato di legittimità.

In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, la presunzione del danno non patrimoniale conseguente all'accertata violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali, può essere superata qualora il giudice ravvisi nel caso concreto la ricorrenza di peculiari circostanze, attinenti al giudizio presupposto, idonee a escludere la configurabilità di qualsivoglia patimento o stress ricollegabile all'irragionevole protrarsi del giudizio, trattandosi di valutazione discrezionale sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da adeguata motivazione.

**CASS. 26/09/2008 N. 24269**

Danno non patrimoniale - Conseguenza normale (anche se non necessaria o automatica) della lunghezza eccessiva del processo - Configurabilità - Prova del pregiudizio non patrimoniale subito - Necessità - Esclusione - Consapevolezza da parte dell'istante della scarsa probabilità di accoglimento della pretesa - Rilevanza - Esclusione.

In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale "in re ipsa" - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. Va a questi fini escluso, tuttavia, che possa rilevare un'asserita consapevolezza da parte dell'istante della scarsa probabilità di successo dell'iniziativa giudiziaria, priva di alcun riferimento di riscontro.

**CASS. 10/04/2008 N. 9328**

Determinazione dell'indennizzo - Criteri elaborati dalla CEDU - Mancata osservanza dei criteri da parte del giudice di merito - Condizioni.

In tema di quantificazione del danno non patrimoniale derivante dalla violazione del termine ragionevole di durata del processo, il giudice del merito che intenda discostarsi dai criteri indennitari affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, senza incorrere nel vizio di violazione di legge, per mancato rispetto dei parametri in questione, deve, al fine di determinare l'impatto dell'irragionevole ritardo sulla psiche del richiedente, procedere sempre ad un giudizio di comparazione i cui termini sono costituiti, per un verso, dalla natura e dall'entità della pretesa pecuniaria avanzata e, per altro verso, dalle condizioni socio-economiche dell'attore, in quanto solo tale comparazione può fornire la prova, sia pure presuntiva, dell'effettiva entità dello stress subito dalla parte, essendo ancorata ad elementi concreti e non a formule generiche ed astratte.

**CASS., ORD 26/05/2009 N. 12242**

Danno non patrimoniale - Modesto valore dell'importo ritraibile dal processo - Circostanza idonea ad escludere il danno - Esclusione - Indice di minore impatto psichico - Configurabilità - Conseguenze.

In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale "in re ipsa" - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. Tali circostanze, però, non possono essere ravvisate nel modesto valore dell'importo ritraibile dal processo la cui irragionevole durata si contesta, potendo esso, al più, essere indice di un minore impatto psichico e quindi autorizzare una deroga "in peius" ai parametri di indennizzo elaborati per analoghe controversie dalla Corte Europea di Strasburgo.

**CASS., 28/01/2009 N. 2194**

Danno - Requisiti - Attualità - Necessità - Ritardo non ancora maturato - Indennizzabilità - Esclusione.

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, il danno indennizzabile deve essere determinato con riferimento alla data di presentazione del ricorso, mentre non è soggetto ad indennizzo il ritardo non ancora maturato, pur se presumibile in relazione all'avvenuta fissazione dell'udienza ad una certa data, difettando il relativo pregiudizio del requisito dell'attualità.

## **7. Danno patrimoniale**

**CASS., ORD. 6/11/2008 N. 26761**

Danno patrimoniale - Indennizzabilità - Condizioni - Nesso causale con il ritardo irragionevole del processo - Necessità - Risarcimento di perdite patrimoniali azionabili nel giudizio eccessivamente protrattosi - Riconducibilità al danno patrimoniale da equa riparazione - Esclusione - Conseguenze - Mancata percezione di emolumenti per negazione o posticipazione indebite di

avanzamento professionale richiesto giudizialmente - Danno patrimoniale per durata eccessiva del giudizio sul diritto all'avanzamento professionale - Esclusione - Responsabilità per detto danno della P.A. datrice di lavoro - Configurabilità - Condizioni.

Nel giudizio per equa riparazione, il danno patrimoniale risarcibile è solo quello che derivi da ritardo irragionevole del processo secondo il principio della normale sequenza causale, non potendo, quindi, ricondursi nell'ambito di detto danno le poste economiche che avrebbero dovuto e potuto essere dedotte nel giudizio della cui eccessiva durata ci si duole. Ne consegue che non è risarcibile dallo Stato apparato, come danno patrimoniale per l'eccessiva durata di un processo diretto a riconoscere un avanzamento professionale, il mancato conseguimento di differenze retributive o di indennità di posizione determinato dalla negazione o dalla posticipazione indebite dell'avanzamento stesso, dovendo tali voci, se del caso, gravare in via esclusiva sulla P.A. datrice di lavoro, che con il suo contegno antigiuridico ebbe a cagionare direttamente le relative perdite patrimoniali.

## **8. Fallimento**

### **CASS. 13/02/2009 N. 3654**

Insinuazione tardiva ex art. 101 legge fall. - Cessione del credito insinuato - Termine ex art. 2 legge n. 89 del 2001 - Computo - Dal momento dell'originaria insinuazione ovvero della cessione - Fondamento.

In tema di equa riparazione, nell'ipotesi di cessione del credito successiva all'insinuazione tardiva ex art. 101 legge fall. al passivo fallimentare, deve computarsi il termine ex art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, dal momento della cessione, poiché la definitiva ammissione al passivo fallimentare, risultando finalizzata alla realizzazione del concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, postula una valutazione del credito non nella sua astratta oggettività, ma in relazione ad un ben determinato soggetto, la cui concreta individuazione non è irrilevante per il debitore che, in caso di errore, è esposto al rischio della mancata liberazione dall'obbligazione.

### **CASS. 16/04/2008 N. 10074**

Fallimento - Accertamento della violazione - Vendita di beni anteriore alla dichiarazione di fallimento - Durata dei giudizi per il recupero alla massa - Rilevanza - Limiti.

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata di una procedura fallimentare, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il diritto

all'indennizzo non può essere escluso in virtù della mera considerazione che la lunghezza della procedura è stata provocata dalla condotta del fallito, consistente nella vendita di beni in epoca anteriore all'apertura del fallimento, e dal ritardo nella definizione dei giudizi volti al recupero di detti beni, non imputabile a negligenza della curatela, dovendo tenersi conto, nell'accertamento della violazione, anche del comportamento degli uffici giudiziari investiti della decisione di cause pregiudiziali o collegate, e potendo le predette circostanze trovare adeguata considerazione nell'ambito della valutazione della complessità della vicenda processuale, nonché ai fini della quantificazione della misura della riparazione

**CASS., 2/04/2008 N. 8497**

Fallimento - Ragionevole durata - Individuazione - Criteri - Colpevole ritardo - Prova - Oggetto.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, non essendo possibile predeterminare astrattamente la ragionevole durata del fallimento, il giudizio in ordine alla violazione del relativo termine richiede un adattamento dei criteri previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, e quindi un esame delle singole fasi e dei subprocedimenti in cui la procedura si è in concreto articolata, onde appurare se le corrispondenti attività siano state svolte senza inutili dilazioni o abbiano registrato periodi di stallo non determinati da esigenze ben specifiche e concrete, finalizzate al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali. A tal fine, occorre tener conto innanzitutto del numero dei soggetti falliti, della quantità dei creditori concorsuali, delle questioni indotte dalla verifica dei crediti, delle controversie giudiziarie innestatesi nel fallimento, dell'entità del patrimonio da liquidare e della consistenza delle operazioni di riparto. Secondariamente, chi ritiene che il notevole protrarsi della procedura sia dipeso dalla condotta dei suoi organi ne deve provare l'inerzia ingiustificata o la neghittosità nello svolgimento delle varie attività di rispettiva pertinenza, o nel seguire i processi che si siano innestati nel tronco della procedura.

## **9. Spese processuali**

**CASS. 11/09/2008 N. 23397**

Liquidazione delle spese - Applicazione di parametri confrontabili con gli standards europei o secondo gli onorari liquidati dalla CEDU - Esclusione - Fondamento.

Nei giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la liquidazione delle spese processuali della fase davanti alla Corte di appello deve essere effettuata in base



alle tariffe professionali previste dall'ordinamento italiano, e non deve tener conto degli onorari liquidati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, i quali attendono al regime del procedimento davanti alla Corte di Strasburgo, posto che la liquidazione dell'attività professionale svoltasi davanti ai giudici dello Stato deve avvenire esclusivamente in base alle tariffe professionali che disciplinano la professione legale davanti ai tribunali ed alle corti di quello Stato.

## **10. Termine iniziale di proposizione del ricorso**

### **CASS. 23/01/2009 N. 1732**

Termine semestrale di proponibilità dell'azione risarcitoria - Giudizio amministrativo - Successivo giudizio di ottemperanza - Decorso del termine di proposizione della domanda - Momento iniziale - Conclusione del giudizio di ottemperanza - Esclusione.

In tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il giudizio di ottemperanza, instaurato successivamente a quello di cognizione svoltosi davanti al giudice amministrativo, sebbene realizzi lo scopo di dare piena ed effettiva soddisfazione al medesimo interesse sostanziale riconosciuto dalla sentenza da adempiere, non costituisce una fase di un unico "iter" procedimentale, svoltosi senza soluzione di continuità; pertanto, anche nell'ipotesi in cui sia stato esperito tale strumento di tutela, ai fini della proponibilità della domanda ex artt. 2 e 4 della legge n. 89 del 2001 e 6 della CEDU, il "dies a quo" coincide con il momento in cui è divenuta definitiva la sentenza che ha concluso il procedimento di cognizione.

### **CASS. 16/04/2008 N. 10070**

Termine semestrale di decadenza - Processo penale - Decorrenza - Dalla lettura pubblica del dispositivo della sentenza di cassazione anche con imputato non presente in udienza - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 citato in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza.

In tema di ragionevole durata del processo, è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, che stabilisce che la domanda di equa riparazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal "momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva", da identificarsi, con riguardo al processo penale definito dalla Cassazione all'esito della trattazione della causa in pubblica udienza, nella data della lettura pubblica del dispositivo della pronuncia della Cassazione, anche quando l'imputato non sia presente in udienza, atteso che dal fatto che egli ha

conoscenza del giorno in cui è trattato il processo (comunicato mediante avviso al difensore o all'imputato personalmente) e che il medesimo difensore partecipi all'udienza che definisce il processo, si evince che la parte è posta in condizioni di conoscere il giorno dal quale decorre il termine iniziale per proporre la domanda di equa riparazione, senza essere gravata di oneri eccedenti l'ordinaria diligenza e, comunque, tali da rendere difficoltosa o da pregiudicare la tutela del proprio diritto.

**CASSAZIONE CIVILE SEZ. I 16/11/2006 N. 24450**, in Giust. civ. Mass. 2006, 11

In tema di equa riparazione ai sensi della l. 24 marzo 2001 n. 89, qualora il diritto al relativo indennizzo si fondi sulla durata non ragionevole di un processo di cognizione, per "definitività" della decisione concludente il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, la quale segna il dies a quo del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda, deve intendersi il passaggio in giudicato della sentenza, non essendo conclusiva del procedimento una pronuncia suscettibile di impugnazione.

**CASSAZIONE CIVILE SEZ. I 19/10/2006 N. 22498**, in Giust. civ. Mass. 2006, 10

In tema di equa riparazione, a norma dell'art. 4 l. 24 marzo 2001 n. 89 - ai cui sensi la relativa domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il processo presupposto, è divenuta definitiva - la tempestiva proposizione della domanda giudiziale, ancorché davanti a giudice incompetente, rappresenta un evento idoneo ad impedire la prevista decadenza, purché la riassunzione della causa innanzi al giudice dichiarato competente avvenga in presenza dei presupposti e delle condizioni che permettono di ritenere che il processo sia continuato, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., davanti al nuovo giudice, mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi dinanzi al giudice incompetente. (Nella specie la domanda è stata ritenuta inammissibile, perché il ricorso - tardivo - al giudice competente mancava dei requisiti stabiliti dall'art. 125 disp. att. c.p.c., ossia del riferimento al precedente atto introduttivo dinanzi al giudice incompetente o alla pregressa fase processuale, di talché non era dato in alcun modo desumere la volontà di riattivare il procedimento già - tempestivamente - iniziato attraverso il ricongiungimento delle due fasi in uno stesso ed unico procedimento) .

**CORTE COSTITUZIONALE 23 /11/2006 N. 394**, in Giur. cost. 2006, 6

Il principio di retroattività della norma più favorevole ha una valenza distinta rispetto al principio di irretroattività della norma penale sfavorevole in quanto, mentre quest'ultimo si pone come essenziale strumento di garanzia del cittadino

contro gli arbitri del legislatore, espressivo della esigenza di calcolabilità delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale, il primo, invece, non ha alcun collegamento con tale libertà, in quanto la "lex mitior" sopravviene alla commissione del fatto, al quale l'autore si era liberamente determinato in base al pregresso panorama normativo. Perciò, mentre la irretroattività della norma sfavorevole trova diretto riconoscimento nell'art. 25 comma 2 cost., non altrettanto può dirsi per la retroattività della legge favorevole, il cui fondamento va, invece, individuato nel principio di eguaglianza, che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della "lex mitior". Peraltro, il collegamento al principio di eguaglianza segna anche il limite del principio stesso, che appare, perciò, a differenza della irretroattività della norma penale sfavorevole, suscettibile di deroghe, legittime sul piano costituzionale ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli.

**CORTE COSTITUZIONALE 23 /11/2006 N. 394**, in Giur. cost. 2006, 6,

Nel mentre alla Corte costituzionale è precluso adottare pronunce "in malam partem" in materia penale stante il principio della riserva di legge sancito dall'art. 25, comma 2, cost., il quale, stabilendo che "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso", rimette al solo legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, restando escluso che la Corte costituzionale possa creare nuove fattispecie criminose o estendere quelle esistenti a casi non previsti, ovvero incidere "in peius" sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità, il principio di legalità non preclude lo scrutinio di costituzionalità, anche "in malam partem", delle c.d. norme penali di favore, e cioè delle norme che stabiliscano, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall'applicazione di norme generali o comuni, per l'ineludibile esigenza di evitare la creazione di "zone franche" dell'ordinamento, sottratte al controllo di costituzionalità, con la precisazione che occorre distinguere fra le previsioni normative che "delimitano" l'area di intervento di una norma incriminatrice, concorrendo alla definizione della fattispecie di reato, e quelle che invece "sottraggono" una certa classe di soggetti o di condotte all'ambito di applicazione di altra norma, maggiormente comprensiva, poiché solo a queste ultime si attaglia - ove l'anzidetta sottrazione si risolva nella configurazione di un trattamento privilegiato - la qualificazione di norme penali di favore. In tali casi l'effetto "in malam partem" non discende dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte costituzionale, la quale si limita a rimuovere la disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali, ma rappresenta una conseguenza dell'automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso

legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria. Il sindacato di costituzionalità sulle norme penali di favore è, inoltre, ammissibile anche sotto il profilo processuale, poiché le pronunce concernenti la legittimità di tali norme possono influire sull'esercizio della funzione giurisdizionale, sia incidendo sulle formule di proscioglimento, o, quanto meno, sui dispositivi delle sentenze, sia perché anche le norme penali di favore fanno parte del sistema e lo stabilire in quale modo il sistema potrebbe reagire al loro annullamento è problema che i singoli giudici devono affrontare caso per caso, sia perché non può escludersi che il giudizio della Corte si concluda con una sentenza interpretativa di rigetto (nei sensi indicati in motivazione) o con una pronuncia correttiva delle premesse esegetiche su cui si fonda l'ordinanza di rimessione.

**CORTE COSTITUZIONALE, 28/3/2008 N. 72**, in Cass. pen. 2008, 4, 1338 (s.m.)  
(nota di SANTALUCIA)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della l. 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, comma 2, e 11 Cost., nella parte in cui esclude l'applicabilità delle disposizioni più favorevoli della nuova disciplina per i processi pendenti in grado di appello alla data della sua entrata in vigore (la Corte, dopo aver sottolineato la responsabilità di estendere la *ratio decidendi* posta a base della sentenza n. 393 del 2006 al caso di specie, giacché la circostanza che nel processo sia stata pronunciata la sentenza di primo grado è circostanza oggettiva, significativamente correlata all'istituto della prescrizione, secondo quanto previsto dall'art. 160 c.p., ha ritenuto ragionevole la scelta legislativa, sul rilievo, fra l'altro, che essa mira ad evitare la dispersione della attività probatoria già compiuta, secondo cadenze calcolate in base ai tempi di prescrizione più lunghi, vigenti all'atto del loro compimento).

**CORTE COSTITUZIONALE, 28/3/2008 N. 72**, in Giur. cost. 2008, 2, 928 (s.m.)  
(nota di: PULITANÒ)

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, l. 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude l'applicazione dei più brevi termini di prescrizione ai processi già pendenti in grado di appello al momento dell'entrata in vigore della legge. Infatti, le molteplici ordinanze di rimessione non descrivono le fattispecie sottoposte al vaglio dei giudici a quibus - o perché non sono indicate la natura del reato e la data della sua commissione, o perché vi sono errori nella indicazione della data del commesso reato, ovvero ancora perché non è specificato se l'appello fosse pendente all'entrata in vigore della

legge - con conseguente impossibilità di verificare la rilevanza delle questioni (ordd. nn. 19 e 23 del 2008) .

**CORTE COSTITUZIONALE 28 MARZO 2008 N. 72**, in Giur. cost. 2008, 2, 928 (nota di: PULITANÒ)

Non sono fondate le q.l.c. dell'art. 10, comma 3, l. 5 dicembre 2005 n. 251, censurato, in riferimento agli art. 3, 10, comma 2, e 11 cost., nella parte in cui esclude l'applicazione dei più brevi termini di prescrizione ai processi già pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore della legge. La motivazione sulla base della quale, con sentenza n. 393 del 2006, è stata dichiarata l'illegittimità di quella parte della medesima norma che escludeva l'estensione del regime prescrizionale più favorevole ai giudizi di primo grado in cui vi fosse stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - e cioè che detta dichiarazione, non costituendo nel complesso della disciplina del processo un momento indefettibile, non rappresenta un ragionevole discrimine fra i giudizi in cui continuare ad applicare i vecchi termini ed i processi soggetti ai nuovi - non si attaglia alla diversa norma censurata, poiché per i processi d'appello l'esclusione dell'applicazione retroattiva della prescrizione più breve non discende dal verificarsi di un eventuale accadimento processuale, ma dal fatto oggettivo ed inequivocabile che processi di quel tipo siano in corso ad una certa data. In relazione ai giudizi di appello, la scelta del legislatore di escludere l'applicazione dei nuovi termini è ragionevole, anche perché mira ad evitare la dispersione delle attività processuali già compiute all'entrata in vigore della l. n. 251 del 2005, secondo scadenze calcolate in base ai tempi di prescrizione più lunghi vigenti al momento del loro compimento; né sussiste la denunciata violazione degli art. 10, comma 2, ed 11 cost., poiché, per quanto i principi ricavabili dai trattati internazionali circa l'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli abbiano portata generale, ad essi è possibile derogare sulla base di una valutazione positiva di ragionevolezza, nella specie sussistente (sent. n. 393 del 2006).

### **11. Danni risarcibili: danno non patrimoniale**

Il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, e pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale *in re ipsa* - il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass., 26/9/2008, n. 24269, Cass., 13.9.2006, n. 19666).

## **12. Automaticità del risarcimento: deroga**

Non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell'orientamento della giurisprudenza della CEDU, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia previdenziale; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita (Cass., 14.3.2008, n. 6898).

## **13. Termine ragionevole**

La nozione di ragionevole durata del processo non si presta ad una predeterminazione in termini assoluti, essendo condizionata da parametri fattuali strettamente legati alla singola fattispecie, e come tale va verificata in concreto (Cass., 11.5.2006, n. 10894).

## **14. Giudizi civili**

Per i giudizi civili di cognizione ordinaria avanti al Giudice ordinario: 3 anni circa per il primo grado e 2-3 per il secondo, salvo complessità del giudizio, da valutare in concreto, tenendo conto che comunque, la valutazione deve essere "*globale*" nel caso di processo articolatosi per gradi e fasi (Cass., 13.4.2006, n. 8717; Cass., 6.10.2005, n. 19507).

### **CASSAZIONE CIVILE SEZ. I 13/4/ 2006 N. 8717,**

In tema di equa riparazione ai sensi della l. 24 marzo 2001 n. 89, pur essendo possibile individuare degli standard di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest'ultimo si sia articolato in vari gradi e fasi, agli effetti dell'apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali occorre avere riguardo all'intero svolgimento del processo medesimo. (Nella specie è stata confermata la decisione della corte di appello che aveva ritenuto ragionevole la durata complessiva del processo di quattro anni e sei mesi anche se il giudizio di secondo grado davanti al Consiglio di Stato si era protratto per oltre quattro anni, in quanto, pur superando la durata del giudizio di secondo grado il parametro - due anni - fissato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo per la durata massima di tale fase del processo, nel complesso, la durata dell'intero giudizio era risultata

inferiore al parametro complessivo - cinque anni - fissato dalla stessa Corte europea).

### **15. Processo penale**

3 anni per il primo grado di merito (ridotti a 2 anni e 7.9 mesi se sono stati emessi provvedimenti restrittivi della libertà personale) per processi di ordinaria difficoltà; tali limiti sono superabili in caso di processi complessi, ad es. per problemi interpretativi o per la pluralità di imputati (Cass., n. 8585.05).

### **16. Criteri elaborati dalla CEDU**

Nella valutazione della ragionevole durata del processo occorre far riferimento ai principi elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, dai quali è ben possibile discostarsi, purchè in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata da argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue (Cass., 10.4.2008, n. 9328; Cass., 10.3.2006, n. 5292; Cass., 21.4.2006, n. 9411).

### **17. Arco temporale da valutare**

Più decisioni della Corte europea nei confronti dell'Italia in data 10 novembre 2004, hanno affermato che il termine, da prendere in considerazione ai fini della liquidazione dell'indennizzo per la eccessiva durata del procedimento, ricorso n. 62361.00, proposto da Riccardi Pizzati c. Italia e sul ricorso n. 64897.01 proposto da Zullo c. Italia.

Ai sensi dell'art. 6 della Convenzione "rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1" (Cass., ord., 14.2.2008, n. 3716; Cass., 22.1.2008, n. 1354; Cass., 3.1.2008, n. 14).

L'art. 6 della convenzione, riconosce il diritto ad un processo equo, ne individua il contenuto e le modalità delle sue possibili violazioni, ma non disciplina le conseguenze delle violazioni e le modalità della loro riparazione. La riparazione della violazione trova, la sua disciplina negli artt. 13 e 41 della CEDU.

Il giudice nazionale è tenuto ad applicare la legge dello Stato, e, quindi, il disposto della legge n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), non potendo darsi alla giurisprudenza della Cedu diretta applicazione nell'ordinamento giuridico italiano con il disapplicare la norma nazionale su indicata (come invece sarebbe possibile per la normativa comunitaria), avendo la Corte Costituzionale chiarito, con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007, che la Convenzione EDU non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti (Cass., 3.1.2008, n. 14).

L'art. 41 Cedu consente, tuttavia, alla Corte di Strasburgo di accordare al ricorrente una soddisfazione in via equitativa, qualora il risarcimento concesso in sede nazionale non costituisca una riparazione appropriata e sufficiente;

La Corte, in applicazione del citato art. 41, ha condannato, in qualche caso, lo Stato italiano al pagamento di ulteriori somme, prendendo quale base per la liquidazione del danno morale la intera durata del procedimento e non il periodo di ritardo (rispetto al termine da ritenersi ragionevole) per la sua definizione.

### **Processo penale: "*dies a quo*"**

Il *dies a quo* decorre dal momento, eventualmente anteriore all'esercizio dell'azione penale da parte del P.M., in cui l'indagato abbia avuto conoscenza legale delle indagini nei suoi confronti (Cass., 18266.05, 15087.04, 1740.03).

Il *dies a quo* decorre, infatti, dal momento in cui il soggetto indagato, ancorchè non sia inizialmente consapevole della correlativa dipendenza dall'indagine in corso, abbia percepito nella loro oggettività le ripercussioni della notizia nell'ambiente di lavoro anche prima ed indipendentemente da qualsiasi comunicazione all'interessato da parte del P.M. precedente (Cass., 7.12.2006, n. 26201).





## Ultimi dossier del Servizio Studi

166	Dossier	Atto del Governo n. 118 Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore" - Note e osservazioni
167	Dossier	Atto del Governo n. 134 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali"
168	Testo a fronte	Atto del Governo n. 131 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione0 del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)"
169	Dossier	Atto del Governo n. 142 Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici"
170	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1790-A Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). <i>Il testo della Commissione bilancio</i>
171	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1850 "Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia"
172	Testo a fronte	A.G. n. 145 "Schema di decreto legislativo recante: attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate"
173	Testo a fronte	Atto del Governo n. 146 Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario"
174	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 1409 e 1473, in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali
175	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1820 "Nuove disposizioni in materia di aree protette"
176	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1397-B Legge di contabilità e finanza pubblica
177	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1167-A Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali - <i>Sintesi del contenuto</i>

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".